Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 326

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 27 novembre 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Lazio

Regione Abruzzo

Regione Basilicata

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 326 DEL 27 NOVEMBRE 1984:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Bologna.

(1893)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1984, n. **787**.

Prelevamento di L. 1.382.150.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio », con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 1.382.150.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Cap. 1105. — Manutenzione, riparazione, ecc.	L.	130.000.000
Cap. 3313. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	4.000.000
Cap. 4025. — Fitto di locali, ecc.	»	37.000.000

Ministero del tesoro:

Cap. 4285. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	3.000.000
Cap. 4302. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	21.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. 3857. — Fitto locali, ecc.	L.	300.000.000
Cap. 4604. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	75.000.000
Cap. 4658. — Fitto di locali, ecc.	»	167.150.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. 1505. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	200.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. 1084. — Spese di carattere riservato, ecc.	L.	100.000.000

Ministero dei trasporti:

Cap. 1551. — Acquisto, manutenzione, ecc.	L.	100.000.000

Ministero della difesa:

Cap. 1005. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	5.000.000

Ministero della sanità:

Cap. 1101. — Manutenzione, noleggio, ecc.	L.	200.000.000

Ministero per i beni culturali e ambientali:

Cap. 1024. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	10.000.000
Cap. 1065. — Fitto di locali, ecc.	»	30.000.000
Totale complessivo	L.	1.382.150.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1984

PERTINI

GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1984
Registro n. 38 *Tesoro, foglio n.* 317

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 ottobre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola « La Rinascita » a r.l., in Guglionesi, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 14 giugno 1984 nei confronti della società cooperativa agricola a r.l. « La Rinascita », con sede in Guglionesi (Campobasso), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa agricola a r.l. « La Rinascita », con sede in Guglionesi (Campobasso), costituita per rogito notaio Giuseppe Macchiagodena in data 2 dicembre 1972 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del

codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori dott. Roberto Mastroeni, via Morpurgo, 28, Roma; dott. Federico Massa, via Manifattura Tabacchi, 4, Lecce; dott. Giambattista Barbone, via Melo, 114, Bari, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(6294)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 novembre 1984.

Individuazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica.

IL MINISTRO DELLA SANITA

Visto l'art. 10, terzo comma, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che stabilisce le quote di partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica per determinati farmaci;

Visto l'art. 2, terzo comma, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 1° settembre 1984 e corretto con « errata-corrige » pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 5 settembre e n. 249 del 10 settembre 1984) convertito, con modificazioni, in legge 31 ottobre 1984, n. 733, che stabilisce che il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, individua, con proprio decreto, entro novanta giorni, le forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la salute pubblica, con speciale riferimento alle patologie dell'età neonatale e pediatrica, in relazione alle quali i cittadini sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica specificamente correlata alle stesse forme morbose;

Sentiti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute dell'8 giugno e 7 novembre 1984;

Decreta:

Art. 1.

I cittadini affetti dalle forme morbose di seguito elencate sono esonerati, limitatamente alla prescrizione di farmaci compresi nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale specificamente correlati alle stesse forme morbose, dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica previste dall'art. 10, terzo comma, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638:

emoglobinopatie ed altre anemie congenite;
neoplasie;
ipertensione grave (limitatamente ai gradi 3° e 4°);
artrite reumatoide (limitatamente ai sali di oro, clorochina ed idrossiclorochina);
immunodeficienze congenite (limitatamente alle terapie sostitutive);
epilessia;
psicosi schizofreniche;
morbo di Parkinson;
spasticità da cerebropatie;
miastenia grave e miopatie congenite;
glaucoma;
fibrosi cistica del pancreas;
nanismo ipofisario ed altre endocrinopatie congenite;
TBC;
insufficienza renale in dialisi;
lupus eritematoso sistemico e cronico;
psoriasi pustolosa grave (Zumbusch);
sclerosi sistemica progressiva;
pemfigo;
dermatomiosite.

Art. 2.

Nelle strutture mediche universitarie e ospedaliere e nelle altre strutture pubbliche competenti per i diversi tipi di patologia, individuate dalle regioni, sono stabiliti, per ogni singolo paziente, la diagnosi e gli indirizzi terapeutici delle affezioni richiamate dall'art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1984

Il Ministro: DEGAN

(6322)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 18 settembre 1984, n. **788.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale marinai d'Italia, in Roma.

N. 788. Decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale marinai d'Italia, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1984
Registro n. 36 *Difesa, foglio n.* 321

DECRETO 11 ottobre 1984, n. **789.**

Autorizzazione alla regione Abruzzo ad acquistare un immobile.

N. 789. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la regione Abruzzo viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 1.595.000.000, e sotto le condizioni indicate nella relazione di stima dell'ufficio tecnico erariale di Teramo, il primo e il secondo piano, oltre agli accessori, alle parti comuni e all'area di parcheggio, di un immobile in corso di realizzazione a Teramo, in un'area di proprietà dell'impresa edile « F.lli Zecchini S.a.s. », sita alla via di Ponte S. Giovanni, per destinarli a sede della sezione di Teramo del comitato regionale di controllo e di altri uffici.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1984
Registro n. 10 *Presidenza, foglio n.* 63

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 24 ottobre 1984 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Elio Pacifico, console generale onorario della Sierra Leone a Napoli;

René Luiz Cavé Rainho, console del Brasile a Genova;

Michael Henry Frank Legg, console della Gran Bretagna a Milano;

Mauro da Costa Lobo, console del Brasile a Trieste;

Alfredo Bianchini, console onorario d'Austria a Venezia, con il titolo di console generale onorario *ad personam;*

Hans Bosiger, console della Svizzera a Napoli;

Goffredo Enrico Ritter, console onorario della Svizzera a Catania;

Lucio Bubbi, console onorario della Tunisia a Genova;

Ali Ustun, console generale della Turchia a Milano;

Hans Busemann, console della Repubblica federale di Germania a Palermo;

Riccardo Corradi, console onorario del Belgio a Genova;

Alberto Campillo Saenz, console del Messico a Genova;

Roberto Muratori, console di San Marino a Genova.

In data 24 ottobre 1984 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur ai signori:

Roberto Eminente, console onorario d'Islanda a Napoli;

Renato Francione, vice console onorario del Messico a Firenze;

Gian Piero Giani, console onorario del Messico a Torino;

Joao Carlos Aguiar Gay, console aggiunto del Brasile a Genova.

(5916)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Barcas confezioni di Livorno, è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arti grafiche italiane S.p.a., con sede legale e stabilimento in Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 marzo 1984 al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Società editrice Il Popolo, con sede leale e stabilimento in Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 marzo 1984 al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e l'Istituto nazionale di previdenza sociale sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Soc. Rotocolor, stabilimento rotocalcografico di Roma, è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Soc. Rotocolor, stabilimento rotocalcografico di Roma, è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mediterranea costruzioni metalmeccaniche, zona industriale Catania, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 marzo 1982 al 20 giugno 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderghisa di Pozzilli (Isernia), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sipel sud di Longano (Isernia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 dicembre 1982 al 20 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta OM.G. dei F.lli Giordano e C. S.a.s., in Lusigliè (Torino), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alivar Novara, unità mensa aziendale presso lo stabilimento in Cameri (Novara) della S.p.a. Fiat Iveco, è prolungata all'11 marzo 1984 limitata-

mente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipea, con sede e stabilimento in Nichelino (Torino) e reparti staccati in None (Torino), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imp di Susa (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1983 al 3 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giustina, con sede e stabilimento in Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruten, con sede in Torino e stabilimento in Avigliana (Torino), è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Corsport S.r.l., con sede in Torino e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. ditta Stampaggi costruzioni stampi di Bruino (Torino), è prolungata al 12 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ocea, con sede e stabilimento in Castell'Alfero (Asti), è prolungata al 2 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Apice di Massarosa (Lucca), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. coop. Libera stampa di Livorno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1984 al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.C.F., industria per la confezione, ora G.M. S.p.a., con sede e stabilimento in Castiglion Fibocchi (Arezzo), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa empolese vetrai - C.E.V. di Empoli (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 novembre 1983 al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterizi Arbia di Asciano (Siena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1984 al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferbert confezioni, con sede legale e stabilimento in Arezzo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 novembre 1983 al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Officine Mec-Carpensalda di Livorno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1983 al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fil-Cot Toscana di Ponte Buggianese (Pistoia), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Esercizio Carapelli di Firenze, è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coop. Alba Nuova, in Pisa, cantieri di Pisa e Pontedera, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 novembre 1983 al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filgomma di Capannori (Lucca), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amada, con sede legale e stabilimento in Pisa, è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dal settore vetro Piano in provincia di Pisa, e disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 maggio 1984 al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurosak imballaggi industriali, in Porcari (Lucca), è prolungata al 3 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilcasa di Sinalunga (Siena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1983 al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede legale in Milano e stabilimento in Torre Pordenone, è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macchine agricole Sicilia di Palermo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 aprile 1983 al 23 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cav. Umberto Russo dei F.lli Raffaele e Francesco Russo, con sede e stabilimento in Catania, è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicilpa di Palermo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 febbraio 1983 al 14 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceip, in Isola delle Femmine (Palermo), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Maniglia costruzioni, cantieri di Trapani, Caltanissetta e Palermo, è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sipel sud di Longano (Isernia), è prolungata al 20 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.M.G. dei F.lli Giordano e C. S.a.s., in Lusigliè (Torino), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giustina, con sede e stabilimento in Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. ditta Stampaggi costruzioni stampi di Bruino (Torino), è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ocea, con sede e stabilimento in Castell'Alfero (Asti), è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolomite di Montignoso, con sede in Genova e stabilimento in Montignoso nonché cava in località Forno (Massa Carrara), è prolungata al 18 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tubi Italia S.p.a., con sede legale in Firenze e stabilimento in Casarza Ligure (Genova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 ottobre 1983 all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filgomma di Capannori (Lucca), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amada, con sede legale e stabilimento in Pisa, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Appalti costruzioni internazionali, cantiere di Gissi (Chieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 ottobre 1983 al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta White di Martinsicuro (Teramo), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie di San Salvo, in San Salvo (Chieti), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Menozzi e De Rosa, con sede in Montesilvano e stabilimenti di Atri (Teramo) e Montesilvano (Pescara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 dicembre 1983 al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enne Esse ora S.p.a. Nuova Fulgorcavi, con sede in Latina e stabilimenti in Latina, Ortona (Chieti), Scafati, Pagani (Salerno) ed unità commerciali di Milano, è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Romanazzi, con sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.L. - Italiana lavori di Roma, è prolungata al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria della poltrona Pizzetti di Roma, è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.L.P.A. S.p.a., con sede legale e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata al 13 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Staderini S.p.a., con sede legale e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Montebianco sud, con sede legale e stabilimento in Frosinone, è prolungata al 23 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Good Year italiana, con sede legale in Cisterna di Latina, stabilimento di Cisterna di Latina e sede amministrativa di Roma, è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Verrina, in liquidazione, di Genova-Voltri, è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geneco, con sede legale in Genova e stabilimento in S. Quirico (Genova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 agosto 1983 al 5 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sipel sud di Longano (Isernia), è prolungata al 18 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Stampaggi costruzioni stampi di Bruino (Torino), è prolungata al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ocea, con sede e stabilimento in Castell'Alfero (Asti), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tubi Italia S.p.a., con sede legale in Firenze e stabilimento in Casarza Ligure (Genova), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amada, con sede legale e stabilimento in Pisa, è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zincosider di Chieti Scalo, è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geneco, con sede legale in Genova e stabilimento in S. Quirico (Genova), e prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geneco, con sede legale in Genova e stabilimento in S. Quirico (Genova), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amada, con sede legale e stabilimento in Pisa, è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tubi Italia S.p.a., con sede legale in Firenze e stabilimento in Casarza Ligure (Genova), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6270)

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. J. Pretz del dott. Leo Von Pretz di Mezzaselva di Fortezza.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. J. Pretz del dott. Leo Von Pretz di Mezzaselva di Fortezza (Bolzano), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

(6299)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimenti di posti di assistente ordinario presso varie università

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1984, registro n. 65, foglio n. 71, il posto di assistente ordinario — già assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica della facoltà di magistero dell'Università di Cagliari con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1970, n. 254 — è attribuito, unitamente al titolare dott. Costantino Murgia, alla cattedra di diritto costituzionale italiano e comparato della facoltà di scienze politiche dell'Università medesima.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1984, registro n. 65, foglio n. 1, il posto di assistente ordinario — già assegnato alla cattedra di biochimica applicata della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1975, n. 794 — è attribuito, unitamente al titolare dott.ssa Anna Ferraro Sciascia, alla prima cattedra di chimica biologica della facoltà di farmacia dell'Università medesima.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1984, registro n. 65, foglio n. 85, il posto di assistente ordinario — già assegnato alla cattedra di chimica organica della facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia con il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1970, n. 601 — è attribuito, unitamente al titolare dott. Amedeo Passerini, alla prima cattedra omonima della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1984, registro n. 65, foglio n. 121, il posto di assistente ordinario — già assegnato alla cattedra di lingua e letteratura tedesca della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Bari con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100 — è attribuito, unitamente al titolare dott.ssa Gabriella D'Onghia, alla cattedra omonima della facoltà di lettere e filosofia della Università di Salerno.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1984, registro n. 65, foglio n. 120, il posto di assistente ordinario — già assegnato alla cattedra di idraulica della facoltà di ingegneria dell'Università della Calabria con il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 783 — è attribuito, unitamente al titolare dott. Copertino Vitantonio, alla cattedra omonima della facoltà medesima dell'Università di Potenza.

(6187)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 10

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 435 mod. 241 D.P. — Data: 23 ottobre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Milano. — Intestazione: Gatti Enzo, nato a Zema Lomellina l'8 agosto 1932. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 4. — Capitale: L. 350.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 mod. 241 D.P. — Data: 24 settembre 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Cuneo. — Intestazione: Tosatti Ivano, nato a Bene Vagienna il 14 settembre 1938. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2. — Capitale: L. 1.100.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 mod. 241 D.P. — Data: 24 settembre 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Cuneo. — Intestazione: Tosatti Ivano, nato a Bene Vagienna il 14 settembre 1938. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6242)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Codigoro

Con decreto 28 luglio 1984, n. 7710, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq 6050 riportato nel catasto del comune di Codigoro (Ferrara), al foglio 18, mappali 66 e 67, e foglio 25, mappali 14, 15 e 76.

(6075)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Pianoro e Quistello

Con decreto 21 settembre 1984, n. 1304, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in sinistra del torrente Savena, località Ca' dei Soci del comune di Pianoro (Bologna), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio 11, mappali 117 e 81, di complessivi mq 7326, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 30 agosto 1980 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna, con allegato verbale di delimitazione e censimento n. 2435 di repertorio del 5 settembre 1980, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 21 settembre 1984, n. 1338, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex argine del fiume Secchia, segnato nel catasto del comune di Quistello (Mantova) al foglio 23, mappali 103, 104 e 105 di complessivi mq 9.035, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 10 giugno 1981 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova, che fa parte integrante del citato decreto.

(6112)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Sospensione di taluni termini in favore della popolazione del comune di Zafferana Etnea colpita dal terremoto del 17 e 24 ottobre 1984. (Ordinanza n. 417/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 10 maggio 1982, n. 180;
Rilevato il dissesto determinatosi nella vita civile, economica e sociale del comune di Zafferana Etnea colpito dal terremoto del 17 e 24 ottobre 1984;
Ravvisata la necessità di disporre sospensioni o differimenti di taluni termini in favore delle popolazioni colpite;
Sentita la regione autonoma Sicilia;
Acquisito, nella seduta dell'8 ottobre 1984, l'assenso del Consiglio dei Ministri;
Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma vigente;

Dispone

Art. 1.

Oggetto della sospensione

Sono sospesi:

1) i termini di prescrizione o che comportino decadenza da qualsiasi diritto;

2) le esecuzioni dei provvedimenti per consegna o rilascio di immobili;

3) i termini relativi ai processi esecutivi mobiliari o immobiliari;

4) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale dovuti per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, commerciali, artigiane, agricole e diretto coltivatrici;
5) la chiamata alle armi dei giovani di leva;
6) i termini di pagamento per i titoli di credito;
7) i termini di pagamento delle rate di ammortamento dei mutui ipotecari;
8) i termini di pagamento delle rate di leasing;
9) i termini di pagamento per l'acquisto ed installazione dei registratori di cassa.

I termini anche processuali in materia di imposte sui redditi e di tasse e imposte indirette sugli affari con scadenza nel periodo successivo al 19 ottobre 1984 sono differiti al 20 aprile 1985, ad eccezione di quelli relativi agli adempimenti cui sono tenuti i sostituti di imposta.

I contribuenti aventi domicilio, residenza o sede nel comune indicato nel primo comma dell'art. 2 hanno facoltà di non eseguire i versamenti d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonché dell'addizionale straordinaria dell'imposta locale sui redditi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 19 ottobre 1984 e di provvedere al pagamento dell'intero ammontare dovuto entro il termine di presentazione delle dichiarazioni relative allo stesso periodo d'imposta.

Nei confronti dei contribuenti di cui al comma precedente, la riscossione mediante ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché dei tributi soppressi dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, relativamente alle rate scadenti dal 19 ottobre 1984 al 20 aprile 1985, è sospesa e sarà ripresa nel previsto numero di rate residue a partire dalla scadenza di giugno 1985.

La suddetta sospensione è estesa anche alle rate scadute al 19 ottobre 1984 e non pagate.

Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere eseguiti fino al 31 dicembre 1984 dai contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nel comune indicato nel primo comma dell'art. 2.

I contribuenti indicati nel comma precedente, tenuti successivamente alla data del 19 ottobre 1984 agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 27 e 33 del citato decreto n. 633, sono dispensati dai suddetti obblighi e devono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1984 anche le operazioni effettuate e registrate dal 19 ottobre al 31 dicembre dello stesso anno. Il termine di scadenza per la presentazione della predetta dichiarazione è prorogato di sei mesi

Restano esclusi dalla sospensione i termini relativi alle obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.

Art. 2.

Beneficiari della sospensione

Possono beneficiare delle sospensioni di cui all'articolo che precede tutti i soggetti aventi domicilio, residenza o sede da data anteriore al 19 ottobre 1984 nel comune di Zafferana Etnea.

Possono altresì beneficiare delle sospensioni dei termini di cui al n. 4 dell'art. 1 i soggetti che svolgono nell'area indicata al comma che precede la loro attività industriale, commerciale, artigiana, ancorché residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse.

Art. 3.

Durata dei benefici

Le sospensioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell'art. 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza per un periodo di sei mesi salvo diverso successivo provvedimento.

Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni di cui alla presente ordinanza, salvo i casi di cui è già previsto il recupero stesso, avverrà — mediante rateizzazione in un anno e senza corresponsione di interessi od altri oneri — a decorrere dalla data anteriore al secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime.

Non si farà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui alla presente ordinanza.

Art. 4.

Modalità per la fruizione dei benefici

I soggetti di cui al primo comma del precedente art. 2, per fruire dei benefici di cui alla presente ordinanza, devono produrre al soggetto creditore — per ogni adempimento per il quale intendono avvalersi della sospensione — certificato di residenza con attestazione del comune dalla quale risulti che l'interessato conserva la residenza nell'area di cui al medesimo primo comma, da data anteriore al 19 ottobre 1984. La sospensione della chiamata di leva consegue all'inoltro, entro le quarantotto ore dal ricevimento della cartolina precetto, a cura degli interessati e per il tramite dell'Arma dei carabinieri di Zafferana Etnea, del medesimo certificato con l'attestazione del comune.

I soggetti di cui al secondo comma del precedente art. 2, per fruire dei benefici ad essi riconoscibili, devono produrre — a ciascun ente creditore e per ciascun adempimento per il quale intendono avvalersi della sospensione — dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigiana nell'area di cui al primo comma dell'art. 2 e che le obbligazioni il cui adempimento si intende differire afferiscono esclusivamente all'attività medesima.

In ogni caso le certificazioni e dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere accompagnate da domanda di sospensione che può redigersi anche a tergo degli atti medesimi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6239)

Proroga dei termini per la presentazione dei progetti dei lavori relativi alle riattazioni degli immobili civili e rurali danneggiati dai terremoti del 29 aprile 1984 e 7-11 maggio 1984. (Ordinanza n. 418/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista l'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, concernente la disciplina dei criteri e delle modalità in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dai terremoti del 7 e 11 maggio 1984;

Vista l'ordinanza n. 310/FPC/ZA del 3 agosto 1984, recante integrazione all'ordinanza n. 230/FPC/ZA;

Vista l'ordinanza n. 317/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, recante ulteriori integrazioni alla stessa ordinanza;

Vista l'ordinanza n. 318/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, concernente disciplina degli interventi nel settore agricolo colpito dai terremoti del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;

Vista l'ordinanza n. 330/FPC/ZA del 27 agosto 1984, recante modifiche ed integrazioni alle ordinanze n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984 e n. 317/FPC/ZA dell'8 agosto 1984;

Considerato che molti sindaci dei comuni terremotati, le prefetture competenti e gli uffici di consulenza e controllo regionali hanno rappresentato la necessità di prorogare il termine relativo alla presentazione dei progetti singoli e unitari ivi compresi quelli concernenti il settore agricolo a causa delle difficoltà incontrate dai tecnici nella redazione dei progetti medesimi;

Considerato che, a causa della imminente stagione invernale, è da presumere che i lavori di riattazione nella maggior parte dei comuni danneggiati non potranno avere inizio tempestivamente, a causa delle condizioni climatiche;

Ravvisata l'opportunità di prorogare i cennati termini riportando la scadenza per tutti alla stessa data del 31 dicembre 1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma vigente;

Dispone:

Art. 1.

Il termine per la presentazione dei progetti dei lavori di cui al secondo comma dell'art. 7 dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, e dal secondo comma dell'articolo unico dell'ordinanza n. 317/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, già prorogato dall'art. 1 dell'ordinanza n. 330/FPC/ZA del 27 agosto 1984, nonché quello di cui alla lettera *c*) dell'art. 4 dell'ordinanza numero 318/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, sono prorogati al 31 dicembre 1984.

Art. 2.

I provvedimenti adottati dai comuni, ai sensi di quanto previsto al comma undicesimo dell'art. 2 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, sono ritenuti validi purché adottati entro il 20 novembre 1984.

In tal caso le domande di cui all'ordinanza n. 317/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, possono essere accolte entro il 30 novembre 1984.

Gli incarichi di progettazione, gli atti di approvazione dei progetti e le procedure per l'appalto sono disposti con provvedimento della giunta comunale.

Gli affidamenti dei lavori saranno disposti mediante licitazione privata, previa pubblicazione del bando nell'albo comunale, per gli importi fino a 300 milioni, e pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale per gli importi superiori. Per l'ulteriore attività relativa all'affidamento dei lavori si applicano le disposizioni in vigore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6240)

Integrazione all'ordinanza n. 268/FPC/ZA del 22 giugno 1984, concernente: « Sospensione del pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti ». (Ordinanza n. 420/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Vista la propria ordinanza n. 268/FPC/ZA del 22 giugno 1984;

Considerato che le organizzazioni sindacali dell'area flegrea hanno rappresentato l'opportunità di estendere ai lavoratori dipendenti, residenti a Pozzuoli e che svolgono l'attività in aziende ubicate nel raggio di cinquanta chilometri da Pozzuoli, i benefici previsti dalla citata ordinanza n. 268/FPC/ZA che è stata applicata soltanto nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende ubicate nel comune di Pozzuoli;

Ravvisata l'opportunità di accedere alla richiesta ritenendola fondata a causa dello stato di grave disagio in cui versano i lavoratori residenti in Pozzuoli per il perdurare del fenomeno bradisismico;

Acquisito l'assenso del Consiglio dei Ministri;

Avvalendosi dei poteri conferitigli, ed in deroga ad ogni contraria norma vigente;

Dispone:

La sospensione della quota dei contributi assistenziali e previdenziali a carico dei lavoratori impiegati nelle aziende ubicate nel comune di Pozzuoli di cui all'ordinanza n. 268/FPC/ZA del 22 giugno 1984 è estesa ai lavoratori dipendenti, che abbiano la residenza nel comune di Pozzuoli, occupati in aziende ubicate nel raggio di cinquanta chilometri dal medesimo comune di Pozzuoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6241)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di quarantanove guardiamarina del ruolo speciale nei Corpi di stato maggiore, genio navale, armi navali, commissariato M.M. e capitanerie di porto.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Vista la legge 3 gennaio 1939, n. 1, concernente « l'elevazione del limite massimo d'età per accedere ai pubblici concorsi », modificata con la legge 3 giugno 1978, n. 288, art. 4;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, relativa al riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti d'età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed in particolare gli articoli 5, 6, 7 e 8 che concernono le modalità di svolgimento delle prove d'esame dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere degli impiegati civili;

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678 « Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 626, concernente il riordinamento del ruolo speciale delle armi dell'Esercito e dei ruoli speciali della Marina; aumento dei limiti di età dei capitani di alcuni ruoli e disposizioni relative a particolari situazioni dei ruoli normali delle armi dell'Esercito;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, riguardante le norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 « Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato »;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574 « Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981 relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli della Marina militare, registrato alla Corte dei conti in data 3 dicembre 1981, registro n. 39 Difesa, foglio n. 99;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1983, registro n. 12 Difesa, foglio n. 232, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio per l'ammissione ai vari Corpi della Marina militare;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212 « Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza » ed in particolare gli articoli 7 e 54;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli e per esami, per la nomina nel 1985 a guardiamarina in servizio permanente effettivo nei ruoli speciali, di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per i Corpi e posti appresso indicati:

stato maggiore	n. 18
genio navale	» 14
armi navali	» 3
commissariato M.M	» 6
capitanerie di porto	» 8

Agli ufficiali vincolati alla ferma biennale saranno riservati, giusta art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, il 60 % dei posti messi a concorso, con eventuale arrotondamento per difetto.

Le prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno nei giorni 5 e 6 marzo 1985 per il Corpo di stato maggiore e genio navale e nei giorni 12 e 13 marzo 1985 per i Corpi delle armi navali, del commissariato M.M. e delle capitanerie di porto.

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente articolo possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi che non abbiano superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il ventottesimo anno di età, abbiano ultimato il servizio di leva ed abbiano riportato, durante il servizio prestato, qualifiche non inferiori a « nella media ».

Gli ufficiali subalterni di complemento muniti di una delle lauree appresso indicate o di uno dei diplomi universitari o di istituto superiore atti a dare accesso al proprio Corpo di appartenenza, a norma dell'art. 3 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi di cui al precedente comma, dopo aver prestato almeno tre mesi di servizio di prima nomina:

Per il Corpo di stato maggiore: laurea in: astronomia, discipline nautiche, fisica, ingegneria aeronautica, ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica, ingegneria mineraria, ingegneria navale e meccanica, ingegneria nucleare, matematica, psicologia, scienze delle informazioni, scienze economiche e marittime, scienze statistiche e attuariali, scienze statistiche e demografiche.

Per il Corpo del genio navale: laurea in: fisica, ingegneria aeronautica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria civile, ingegneria nucleare, ingegneria meccanica, ingegneria navale e meccanica, ingegneria e tecnologie industriali, scienze delle informazioni.

Per il Corpo delle armi navali: laurea in: astronomia, chimica, chimica industriale, fisica, ingegneria aeronautica, ingegneria chimica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica.

Per il Corpo di commissariato M.M.: laurea in: architettura, chimica, chimica industriale, chimica e tecnologie farmaceutiche, economia aziendale, economia e commercio, economia politica, filosofia, geografia, giurisprudenza, ingegneria civile, lettere, lingue e civiltà orientali, lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne, matematica, fisica, materie letterarie, scienze bancarie e assicurative, scienze economiche, scienze economiche e bancarie, scienze economiche e marittime, scienze economiche e sociali (indirizzo economico), scienze politiche, scienze statistiche e attuariali, scienze statistiche ed economiche, scienze dell'informazione, scienze statistiche e demografiche, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze forestali, scienze delle preparazioni alimentari, scienze geologiche, scienze naturali, scienze della produzione animale, sociologia, pedagogia.

Per il Corpo delle capitanerie di porto: laurea in: architettura, astronomia, chimica, chimica industriale, discipline nautiche, economia e commercio, filosofia, geografia, giurisprudenza, ingegneria aeronautica, ingegneria aerospaziale, ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria elettronica, ingegneria meccanica, ingegneria mineraria, ingegneria navale e meccanica, ingegneria nucleare, ingegneria e tecnologie industriali, lettere, lingue e civiltà orientali, lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne, matematica, materie letterarie, scienze biologiche, scienze dell'informazione, scienze economiche, scienze economiche e bancarie, scienze economiche marittime, scienze economiche e sociali (indirizzo economico), scienze geologiche, scienze naturali, scienze politiche, scienze statistiche e attuariali, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed economiche, sociologia, urbanistica.

Art. 3.

Ai concorsi di cui all'art. 1 possono partecipare i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi:

in servizio permanente effettivo;

in ferma volontaria con almeno tre anni e sei mesi di servizio;

in rafferma, dopo il compimento del ventiquattresimo mese di rafferma,

in possesso dei seguenti requisiti:

non aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, il trentatreesimo anno di età;

aver riportato nell'ultimo biennio qualifica non inferiore a « nella media »;

essere muniti di una delle laurea indicate al precedente art. 2, oppure di uno dei diplomi qui di seguito indicati:

Per il Corpo di stato maggiore: diploma di: istituto tecnico statale aeronautico, istituto tecnico agrario, istituto tecnico commerciale, istituto tecnico per geometri, istituto tecnico industriale: (arti fotografiche, arti grafiche, chimica conciaria, chimica industriale, chimica nucleare, costruzioni aeronautiche, disegnatore di tessuti, edilizia, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, industria cartaria, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica industria ottica, industria tessile, industria tintoria, informatica, maglieria, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, telecomunicazioni, termotecnica), istituto tecnico nautico: (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori), istituto tecnico per il turismo, maturità artistica (seconda sezione architettura), maturità classica, maturità magistrale (integrato dal corso annuale di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910), maturità professionale: (agrotecnico, analista contabile, chimico industrie ceramiche, odontotecnico, operatore commerciale, operatore commerciale prodotti alimentari, operatore turistico, ottico, segretario d'amministrazione, tecnico delle attività alberghiere, tecnico per la cinematografia e della televisione, tecnico industrie chimiche, tecnico industrie elettriche ed elettroniche, tecnico industrie grafiche, tecnico industrie meccaniche, tecnico industrie meccaniche dell'autoveicolo, tecnico di laboratorio chimico-biologico, tecnico delle lavorazioni ceramiche, tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento, tecnico di radiologia medica), maturità scientifica.

Per il Corpo del genio navale: diploma di: istituto tecnico industriale: (costruzioni aeronautiche, edilizia, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, termotecnica), istituto tecnico nautico: (sezione macchinisti, sezione costruttori), maturità d'arte applicata, maturità professionale: (tecnico industrie meccaniche).

Per il Corpo delle armi navali: diploma di: istituto tecnico statale aeronautico, istituto tecnico industriale: (arti fotografiche, arti grafiche, chimica industriale, chimica nucleare, costruzioni aeronautiche, cronometria, elettrotecnica industriale, elettronica industriale, energia nucleare, fisica industriale, industria ottica, industria cartaria, industrie metalmeccaniche, industrie minerarie, informatica, meccanica, meccanica di precisione, telecomunicazioni), maturità professionale: (tecnico per la cinematografia e della televisione, tecnico industrie chimiche, tecnico industrie elettriche ed elettroniche, tecnico industrie meccaniche).

Per il Corpo di commissariato M.M.: diploma di: istituto tecnico agrario, istituto tecnico commerciale, istituto tecnico industriale: (chimica conciaria, disegnatore di tessuti, informatica, industria tessile, industria tintoria, maglieria, materie plastiche, tecnologie alimentari), maturità linguistica, maturità magistrale (integrato dal corso annuale di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910), maturità professionale: (agrotecnico, analista contabile, operatore commerciale, operatore commerciale dei prodotti alimentari, segretario d'amministrazione, tecnico attività alberghiere, tecnico per la cinematografia e della televisione, tecnico industrie chimiche, tecnico industrie meccaniche dell'autoveicolo, tecnico di laboratorio chimico-biologico, tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento), istituto tecnico per geometri, maturità scientifica, maturità tecnica per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, maturità classica, scuola europea: (maturità classica, maturità scientifica).

Per il Corpo delle capitanerie di porto: diploma di: istituto tecnico commerciale, istituto tecnico per geometri, istituto tecnico industriale: (chimica industriale, edilizia, informatica, meccanica, telecomunicazioni), istituto tecnico nautico: (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori), istituto tecnico per il turismo, maturità di arte applicata, maturità artistica (2ª sezione architettura), maturità classica, maturità magistrale (integrato dal corso annuale di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910), maturità professionale: (analista contabile, operatore commerciale, operatore turistico, segretario di amministrazione, tecnico attività alberghiera, tecnico per la cinematografia e della televisione), maturità scientifica.

Art. 4.

I limiti di età stabiliti nei precedenti articoli 2 e 3 sono elevati per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe; il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Il diritto ai benefici previsti dal presente articolo deve essere dimostrato dai concorrenti con idonea documentazione che dovrà essere allegata alla domanda.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, conformi all'allegato *A*, e corredate dai documenti indicati al successivo art. 6 devono essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione - Roma.

Il termine per la loro presentazione è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata entro il termine indicato; ne fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande sottoscritte dagli interessati devono contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo deve essere segnalata nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione - Roma (indirizzo telegrafico Maripers 1ª Divisione);

c) possesso della cittadinanza italiana;

d) comune nelle cui liste elettorali è iscritto il candidato, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) eventuali condanne penali riportate ed eventuali procedimenti penali in corso;

f) titolo di studio.

Art. 6.

In allegato alla domanda i concorrenti devono presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, i seguenti documenti:

1) foglio di carta legale sul quale il candidato deve applicare una propria fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, di data recente e deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'interessato. Gli ufficiali e sottufficiali in servizio e gli impiegati di ruolo dello Stato possono richiedere l'autenticazione all'autorità dalla quale dipendono;

2) titolo di studio;

3) estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato;

4) eventuale documentazione citata nell'art. 4.

I comandi, nel trasmettere le domande del personale in servizio, dovranno inviare un prospetto riepilogativo delle qualifiche riportate dagli interessati negli ultimi due anni, ed un sintetico rapporto informativo compilato alla data di presentazione della domanda.

Ai fini della valutazione dei titoli, i concorrenti possono allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) documenti attestanti il riconoscimento di benemerenze non riportate sull'estratto matricolare, il quale avrà acquisito d'ufficio;

b) ogni altro titolo o documento che i concorrenti ritengono di esibire con particolare riguardo alla fotocopia autenticata dell'eventuale libretto universitario da cui risultino gli esami superati.

Art. 7.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento del concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti previsti per essere ammesso a prestare servizio in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli speciali.

Art. 8.

L'attitudine fisica richiesta è quella risultante dall'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al «servizio militare» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496, integrato dai seguenti requisiti particolari:

a) *dati somatici*:

la statura non deve essere inferiore a m 1,63; statura, perimetro toracico e peso corporeo devono essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento all'indice di robustezza armonica del soggetto;

b) *potere visivo*:

Stato maggiore:

visus non inferiore a 20/10 complessivi dopo correzione con lenti il cui valore non dovrà superare le 3 diottrie;

normalità dell'equilibrio muscolare e del senso cromatico (accertamento con tavole pseudoisocromatiche).

Corpi tecnici:

visus complessivo non inferiore a 14/10 con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di refrazione che non dovrà superare:

4 diottrie per miopia;

5 diottrie per ipermetropia; se vi è astigmatismo non deve essere di grado tale che miopia e ipermetropia totale superino rispettivamente 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore;

3 diottrie per anisometria sferica o astigmatica purché siano presenti la fusione e la visione binoculare;

senso cromatico normale accertato con tavole pseudoisocromatiche.

Sono per tutti causa di inidoneità:

tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta cura;

la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possano pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelli collaterali;

gli strabismi manifesti, anche alternanti.

L'accertamento dello stato refrattivo può essere eseguito, quando ritenuto necessario, anche in ciclopegia o con il metodo dell'annebbiamento;

c) *dentatura*:

la dentatura deve essere in buone condizioni; è consentita la mancanza fino ad un massimo di 8 denti di cui non più di un incisivo o canino;

gli elementi mancanti debbono essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione;

i denti cariati devono essere opportunamente curati.

d) *udito*:

l'acutezza auditiva deve permettere la percezione esatta della voce afona nei toni medi alla distanza di otto metri con ambedue gli orecchi e alla distanza di sette metri con un solo orecchio.

Nei casi dubbi si ricorrerà all'audiometria;

e) *condizioni generali*: sono inoltre causa di inidoneità, anche se non raggiungono i limiti e le condizioni prescritte dal citato elenco delle imperfezioni e delle infermità:

le varie manifestazioni morbose che, pur non avendo raggiunto un grado tale da essere motivo di inabilità al servizio M.M., costituiscano un manifesto esponente di speciali malattie costituzionali incompatibili con il servizio di ufficiale della Marina;

i difetti scheletrici (mancanza di dita o di falangi, accorciamento di arti, asimmetrie, etc.) che producano distrubi funzionali anche lievi e che costituiscano comunque una appariscente deformità;

le balbuzie anche se di lieve grado;

le infermità e le imperfezioni fisiche per le quali l'elenco di cui al primo comma della presente lettera e) prevede la rivedibilità o l'osservazione ospedaliera e, per i militari, la temporanea non idoneità al servizio;

le infermità e le imperfezioni fisiche per le quali è contemplata una caratteristica somato-funzionale valutabile con un coefficiente quattro oppure tre per l'apparato ORL.

L'idoneità fisica viene accertata anche in base agli esami di laboratorio collaterali più comuni e strumentali. Contro il risultato di tali accertamenti non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 9.

I programmi e le modalità di esame sono riportati nell'allegato *B* del presente bando di concorso.

Le commissioni esaminatrici sono nominate con successivo decreto e sono costituite in conformità alle norme contenute nell'art. 6 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386.

Art. 10.

Alle prove scritte di esame sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione esaminatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nelle loro pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottiene almeno la votazione di dodici ventesimi.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media di punti conseguiti nelle prove d'esame.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro venti giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla pretura e dalla procura della Repubblica competenti per residenza del candidato;

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nei precedenti articoli 2 e 3;

8) estratto matricolare rilasciato dalla capitaneria di ascrizione o da Maripers 10 Divisione;

9) eventuale documentazione sui servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'amministrazione civile dello Stato.

I concorrenti che siano in servizio come ufficiali, come sottufficiali e come impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai punti 1), 2), 5) e 6).

La mancata presentazione dei previsti documenti entro i termini fissati dal presente bando costituisce motivo di esclusione dal decreto di nomina.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Per ottenere la nomina a guardiamarina, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori di ciascun concorso sono nominati guardiamarina in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali nell'ordine di graduatoria e con anzianità di grado che verrà stabilita nel decreto di nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 agosto 1984

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

Il Ministro della marina mercantile
CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1984
Registro n. 37 Difesa, foglio n. 355

ALLEGATO *A*

Modello di domanda
(in carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione - 00196 ROMA

Io sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . residente a . (1) (provincia di . .) (c.a.p. . .) via . n. . . . chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a n. . . . posti di guardiamarina in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo di . . di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 27 novembre 1984.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (3);

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito nell'anno . . presso . con la votazione di .

di trovarmi nella seguente posizione militare .

con riguardo ai limiti d'età, di aver titolo ai seguenti benefici per i quali allego la documentazione a fianco indicata: . . (6).

Allego i seguenti documenti:

una fotografia su carta legale, con firma autenticata;
titolo di studio;
. .

Il mio recapito ai fini della corrispondenza relativa al presente concorso è . . (7).

Data, .

Firma .
(per esteso cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma . . (8).

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento o l'autorità giudiziaria che lo ha emesso. Indicare anche i procedimenti penali in corso, specificando l'autorità che procede.

(5) Se in servizio indicare la esatta posizione giuridica (1° o 2° anno di rafferma biennale in virtù della legge n. 574/80 per gli ufficiali), il grado e il comando di appartenenza, se in congedo indicare il Corpo nel quale ha prestato servizio in qualità di ufficiale di complemento.

(6) Citare l'articolo della legge che dà diritto al beneficio ed allegare un documento atto a dimostrare l'esistenza delle condizioni invocate.

(7) Ogni eventuale successiva variazione deve essere tempestivamente comunicata al fine di evitare ritardi nella ricezione della corrispondenza relativa al concorso.

(8) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto dell'ufficiale alla certificazione.

MODALITA' E PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME

Il programma e le modalità relative al concorso per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo del Corpo di stato maggiore e dei Corpi del genio navale, delle armi navali, del commissariato M.M. e delle capitanerie di porto, sono i seguenti:

1) *Esame scritto su un tema di cultura generale*: consiste nello svolgimento di un componimento di lingua italiana su un argomento attinente alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche, secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

2) *Esame scritto su un tema di cultura professionale*: consiste nello svolgimento di un tema su argomenti tratti dai programmi delle materie professionali, più avanti indicati per ciascun Corpo.

3) *Esame orale di cultura generale e cultura professionale*: l'esame verte sui programmi delle materie di seguito specificate per ciascun Corpo.

a) PROGRAMMI DI CULTURA GENERALE
(esame orale per tutti i Corpi)

(1) STORIA

1ª *Guerra mondiale*:

Lineamenti generali del conflitto;
La guerra navale nel Mediterraneo (in particolare: le operazioni dei MAS e dei mezzi insidiosi).

2ª *Guerra mondiale*:

Lineamenti generali del conflitto;
Caratteristiche della guerra navale ed episodi più significativi delle operazioni nel Mediterraneo (le operazioni dei mezzi di assalto - La battaglia di Mezzo Giugno - La battaglia di Mezzo Agosto);
L'attività della M.M. italiana da dopo l'8 settembre 1943 alla fine del conflitto.

(2) GEOGRAFIA

Italia:

Posizione, confini, orografia, idrografia, economia.

Il Mediterraneo:

Le isole maggiori - Le vie di comunicazione - I passaggi obbligati - Porti principali e Stati rivieraschi.

Europa:

Generalità sulla geografia fisica, politica, economica - Le principali vie di comunicazioni marittime nel mondo.

b) PROGRAMMA DI CULTURA PROFESSIONALE
(esame orale relativo a ciascun Corpo)

(1) CORPO DI STATO MAGGIORE

Elenco delle materie professionali oggetto d'esame:

nautica e nozioni di meteorologia;
cinematica;
ordinamento e regolamenti M.M.

Due materie a scelta fra le seguenti:

nozioni di artiglieria e tiro;
nozioni di armi subacquee;
nozioni di radiolocalizzazione;
comunicazioni.

(a) *Nautica e nozioni di meteorologia*

Nautica:

Caratteristiche delle carte marine (Mercatore e Gnomonica);
I luoghi di posizione ed il punto nave;
Le effemeridi nautiche ed il loro uso;
Le tavole H.O. 214;
Le tavole di maree dell'I.I.;
Le curve evolutive ed il loro uso.

Meteorologia:

Lettura e commento di una carta del tempo ricevuta in fac-simile.

(b) *Cinematica*

Rappresentazione assoluta e relativa;
Determinazione della rotta e velocità di un bersaglio;
Determinazione del CPA (Closest point of Approach), completo di riferimento di tempo;
Cambio di posto in formazione.

(c) *Ordinamento e regolamenti M.M.*

Cenni sullo stato giuridico degli ufficiali e sulla relativa legge di avanzamento;
Personale del C.E.M.M.: reclutamento, ferma, rafferma, proscioglimento ed avanzamento;
Nozioni sull'organizzazione centrale e periferica (Ministero della difesa, stato maggiore ed enti periferici);
Nozioni sul regolamento di disciplina;
Nozioni sul regolamento per il servizio a bordo: Servizi di bordo, loro funzioni e compiti assegnati al personale - Suddivisione dell'equipaggio in squadre e reparti.

(d) *Due materie a scelta fra le seguenti*

Nozioni di artiglieria e tiro:

Esplosivi e munizionamento:

Deflagrazione e detonazione - Esplosivi propellenti - Altri esplosivi - Cariche di lancio - Cannelli - Proietti - Detonatori - Spolette - Depositi munizioni.

Nozioni sul materiale:

La bocca da fuoco - Cenni sull'usura e ramatura - Congegni di tenuta, di chiusura, di estrazione, di accensione e trasmissione di fuoco - Affusto ed organi di collegamento elastico - Sistemi di rifornimento e caricamento - Caratteristiche fondamentali delle armi in servizio - Nozioni sui missili in servizio.

Nozioni di tiro:

Problema cinematico e rigenerazione punteria - Problema della previsione - Problema balistico e delle correzioni con cenni di balistica esterna (traiettoria nel vuoto e nell'atmosfera) - Cenni sulla stabilizzazione della linea di tiro - Tavole di tiro - Principali sistemi di guida e traiettoria dei missili tattici navali.

Nozioni sull'ADT:

Schema a blocchi di un'apparecchiatura completa per la direzione del tiro - Principio di funzionamento del radar di tiro.

Nozioni di armi subacquee:

Esplosivi e munizionamento:

Esplosioni subacquee - Esplosivi di lancio e di scoppio in servizio per le armi A/S ed i siluri - Acciarini per le bombe A/S ed i siluri.

Armi A/S:

Principio di funzionamento dei siluri - Sistemi di propulsione, di stabilizzazione e di governo dei siluri - Nozioni sull'autoguida e sulla filoguida dei siluri - Generalità sui sistemi di lancio per i siluri - Cenni descrittivi sulle armi A/S.

Apparecchiature per la scoperta subacquea:

Nozioni sulla propagazione del suono in acqua - Principi di funzionamento dell'ecogoniometro e dell'idrofono.

Apparecchiature di calcolo:

Cenni sulle apparecchiature per la condotta delle armi A/S ed il lancio dei siluri.

Mine e C.M.M.:

Cenni descrittivi sulle mine ormeggiate, mobili e da fondo. Cenni sulle apparecchiature di dragaggio.

Nozioni di radiolocalizzazione:

Principio di funzionamento di un radar - Schema a blocchi di un radar ad impulsi - I principali tipi di rappresentazione radar - Cenni sulle antenne.

Comunicazioni:

Requisiti delle comunicazioni militari - Cenni sui mezzi di comunicazione - Schema fondamentale del messaggio - Sistemi di comunicazione Terra/Nave e Nave/Terra - Cenni sul sistema di comunicazioni tattiche di una forza navale - Cenni sulla propagazione delle onde radio e sui tipi di modulazione radio - Tutela del segreto per quanto attiene alla sicurezza del personale, dei documenti e dei centri TLC.

(2) CORPO DEL GENIO NAVALE

Elenco delle materie professionali oggetto d'esame:

Architettura navale: statica della nave;
Difesa passiva delle navi: il servizio di sicurezza;
Tecnologie;
Ordinamenti e regolamenti M.M.

Una materia a scelta fra le seguenti:

Macchine marine - parte prima: Impianti a vapor d'acqua;
Macchine marine - parte seconda: Impianti endotermici.

(a) *Architettura navale*: *Statica della nave*

Geometria della nave:

Nomenclatura - Dimensioni principali dello scafo - Coefficienti caratteristici della carena - Piano di costruzione - Elementi delle carene diritte.

Dislocamento Portata - Stazza.

Istituti di sorveglianza e di classificazione:

Il R.I.Na. - Sorveglianza e classificazione delle navi - Assegnazione del bordo libero - Marche di bordo libero - Stazzatura delle navi.

Equilibrio dei corpi totalmente e parzialmente immersi:

Principi di idrostatica - Baricentro e sua determinazione - Centro di carena; traiettoria dei centri isocarenici di carena - Metacentri; raggi metacentrici; evoluta metacentrica - Condizioni di equilibrio di un corpo - Stabilità dell'equilibrio per i corpi totalmente immersi - Stabilità dell'equilibrio per i corpi galleggianti.

Stabilità della nave:

Coppia di stabilità trasversale - Metodo metacentrico - Diagramma di stabilità statica trasversale - Elementi che influenzano l'andamento del diagramma di stabilità - Stabilità dinamica della nave - Momenti inclinanti e diagrammi di stabilità residua.

Spostamenti di pesi:

Spostamento verticale di pesi - Ingavonamento - Spostamento trasversale di pesi - Prova di stabilità.

Carichi mobili:

Carichi scorrevoli - Carichi sospesi - Carichi liquidi.

Stabilità longitudinale:

Coppia di stabilità longitudinale - Spostamento longitudinale di pesi - Momento unitario di assetto.

Imbarco e sbarco di pesi:

Imbarco e sbarco di pesi piccoli rispetto al dislocamento - Dislocamento unitario - Variazioni di assetto - Punti di indifferenza.

(b) *Difesa passiva delle navi*: *il servizio di sicurezza*

Organizzazione del servizio di sicurezza:

Compiti fondamentali - Incarichi e responsabilità - Organi direttivi ed organi esecutivi - Suddivisione della nave in zone Stati di sicurezza ed assetti - Servizio di sicurezza in porto.

Danni alle navi e relative contromisure:

Tipi di danni e relative contromisure - Valutazione sintetica dei danni alle strutture resistenti - Provvedimenti di emergenza in caso di danni strutturali.

La difesa antincendio:

La combustione - Incendi a bordo delle navi - Tecniche di spegnimento - Tipi di incendio - Agenti antincendio.

La difesa anti falla:

Vie d'acqua - Falla al di sopra del galleggiamento - Irrobustimento di paratie, ponti copertini, ecc.

Cenni sulla difesa N.B.C.:

Protezione dall'onda termica e dalle radiazioni - Protezione dall'onda d'urto - Organizzazione della difesa N.B.C.

I mezzi del servizio di sicurezza:

Collettore e stazioni antincendio - Impianti fissi e semifissi di nebulizzazione - Impianti fissi di foamite - Impianti fissi a vapore - Impianti fissi e semifissi di CO_2 - Impianti antincendio sul ponte di volo - Servizio grande esaurimento - Prelavaggio N.B.C. - Ospedali di combattimento - Materiali e mezzi di emergenza.

(c) TECNOLOGIE

Le proprietà, le prove ed i controlli dei materiali metallici:

Proprietà meccaniche e tecnologiche - Prove di trazione, di durezza, di resistenza, di fatica - Prove e controlli non distruttivi sui pezzi finiti.

Il ferro e le sue leghe:

Classificazione delle leghe Fe C - Acciai speciali e ghise speciali.

Il rame e le sue leghe:

Bronzi - Ottoni - Altre leghe del rame usate nella costruzione navale;

Le leghe leggere usate in costruzioni navali.

Le leghe antifrizione.

I trattamenti termici:

Trattamenti termici degli acciai - Trattamenti termici della ghisa - Trattamenti termici delle leghe non ferrose.

La fusione.

La fucinatura:

Laminazione - Trafilatura - Estrusione.

Le macchine utensili:

Torni - Fresatrici - Trapani e alesatrici - Cenni sulle altre macchine utensili.

La saldatura:

Saldatura a gas - Saldatura elettrica ad arco - Saldobrasatura e brasatura - Procedimenti speciali di saldatura - Controllo sulle saldature - Taglio dei metalli in superficie e subacque.

(d) ORDINAMENTO E REGOLAMENTI M.M.

(Programma uguale a quello del Corpo di stato maggiore)

(e) *Una materia a scelta tra le seguenti*

Macchine marine - Parte prima: *Impianti a vapor d'acqua.*

Richiami di termodinamica:

Le unità di misura - Grandezze caratteristiche di stato - Trasformazioni termodinamiche: isocore, isobare, isoterme, adiabatiche - Le leggi e l'equazione di stato dei gas perfetti - Fluidi reali; caratteristiche fisiche del vapor d'acqua - Il primo ed il secondo principio della termodinamica - Il ciclo di Carnot, Sterling, Ericsson, Joule, Otto, Diesel, Sabathè e loro rappresentazioni sul piano pv e sul piano TS - L'entalpia ed il diagramma di Mollier del vapor d'acqua.

Gli impianti a vapor d'acqua:

Ciclo degli impianti a vapore - Sistemi per aumentare il rendimento.

Le caldaie:

La trasmissione del calore in caldaia - La combustione in caldaia - Dati caratteristici delle caldaie.

Le caldaie Ansaldo - Foster Wheeler.

L'acqua di alimento:

Caratteristiche - Controllo e trattamento chimico.

Le turbine a vapore:

L'ugello - Turbine ad azione semplice, a salti di velocità, a salti di pressione - Turbine a reazione - La regolazione della potenza - Particolari costruttivi.

I condensatori.

I riduttori, le linee d'assi, le eliche.

I circuiti, i macchinari e le apparecchiature ausiliarie dell'apparato motore:

Accessori ed apparecchiature ausiliarie delle caldaie - Circuiti del vapore surriscaldato, desurriscaldato e di scarico - Circuito di spinta a nafta - Circuito di estrazione - Alimento - Circuito di lubrificazione.

La produzione dell'acqua di macchina:

Evaporatori a semplice ed a doppio effetto - Evaporatori tipo flash.

Accensione, condotta e spegnimento delle caldaie.

Approntamento, condotta ed essiccamento delle motrici a vapore.

Principali manutenzioni degli apparati motori a vapore.

Macchine marine - Parte seconda: *Impianti endotermici.*

Richiami di termodinamica:

Le unità di misura - Grandezze caratteristiche di stato Trasformazioni termodinamiche: isocore, isobare, isoterme, adiabatiche - Le leggi e l'equazione di stato dei gas perfetti - Fluidi reali: caratteristiche fisiche del vapore ad acqua - Il primo ed il secondo principio della termodinamica - Il ciclo di Carnot, Sterling, Joule, Otto, Diesel, Sabathè, Runkine e loro rappresentazione sul piano pv e sul piano TS - L'entalpia ed il diagramma di Mollier del vapore d'acqua.

Caratteristiche generali dei motori endotermici alternativi:

Motori ad accensione comandata e motori ad accensione spontanea - Cicli a 4 tempi ed a 2 tempi - Principali organi componenti - Cicli teorici e cicli reali - Pressione media indicata e pressione media effettiva - Calcolo della potenza - Perdite, rendimenti, consumi specifici.

La distribuzione nei motori a 4 tempi e nei motori a 2 tempi.

Raffreddamento e lubrificazione.

Combustibili:

Fluidi operanti nei motori endotermici. L'aria ed i combustibili - Principali proprietà dei combustibili - Numero d'ottano e numero di cetano.

I motori ad accensione comandata:

Particolari costruttivi - La carburazione e la regolazione di potenza - L'accensione.

I motori ad accensione spontanea:

Particolari costruttivi - L'iniezione e la regolazione di potenza - Il lavaggio.

Avviamento e inversione di marcia dei motori endotermici alternativi.

La sovralimentazione dei motori endotermici alternativi.

Turbine a gas:

Tipi di turbine a gas relativi cicli - Turbine a gas per l'impiego navale - Particolari costruttivi - La regolazione di potenza.

Gli impianti misti CODOG e CODAG.

Riduttori, giunti d'accoppiamento, linee d'assi, eliche.

Approntamento, condotta e manutenzione degli apparati motori endotermici.

(3) CORPO DELLE ARMI NAVALI

Elenco delle materie professionali oggetto d'esame:

Elettrotecnica;

Ordinamento e regolamenti M.M.

Tre materie a scelta fra le seguenti:

Elettromeccanica;
Meccanica;
Radiotecnica;
Chimica;
Nozioni di elettronica;
Munizionamento e materiale d'artiglieria;
Armi ed apparecchiature A/S - Mine e nozioni di C.M.M.;
Misure elettriche ed elettroniche.

(a) ELETTROTECNICA

Elettrotecnica generale:

Circuiti elettrici in c.c.: Forza elettromotrice e differenza di potenziale - Energia elettrica - Quantità di elettricità - Intensità di corrente - Legge di Ohm - Resistenza dei conduttori e loro collegamento in serie ed in parallelo - I principi di Kirchhoff

Legge di Joule - Potenza elettrica - Condensatori: capacità, carica e scarica, collegamento serie e parallelo - Il potenziale nei campi elettrici - Intensità di campo.

Campi magnetici ed elettromagnetici: Campo magnetico, campo magnetico prodotto dalla corrente elettrica, intensità di campo magnetico, permeabilità, induzione e flusso magnetico, forza magnetomotrice, legge della circuitazione magnetica, forme elettromagnetiche, azioni elettrodinamiche, correnti di Foucault, isteresi magnetiche, fenomeni di auto e mutua induzione.

Circuiti elettrici in c.a.: Grandezze elettriche sinusoidali e loro rappresentazione vettoriale e simbolica - Generazione delle f.e.m. e delle correnti alternative sinusoidali - Valore medio, efficace, massimo - Legge delle correnti alternate nei circuiti comprendenti R-L-C. Potenza reale, relativa ed apparente Fattore di potenza - Sistemi trifasi a stella ed a triangolo - Potenza e fattore di potenza nei sistemi trifasi - Rifasamento - Principio del campo magnetico rotante.

Macchine elettriche:

Generatori in c.a.: Alternatore - Principio di funzionamento a vuoto e sotto carico (diagramma di Ben-Heschemburg).

Motori in c.a.: Asincroni trifase e bifase - Principio di funzionamento e caratteristiche meccaniche.

Generatori in c.c.: Principio di funzionamento - Tipi di eccitazione - Caratteristiche a vuoto ed a carico.

Motori in c.c.: Principio di funzionamento - Tipi di eccitazione - Caratteristiche meccaniche ed avviamento.

Trasformatori: Principio di funzionamento - Diagramma a vuoto ed a carico.

(b) *Ordinamento e regolamenti M.M.*

(Programma uguale a quello del Corpo di stato maggiore)

(c) *Tre materie a scelta fra le seguenti*

Elettromeccanica:

Componenti:

Sincro - Classificazione - Sistemi di coppia e di controllo - Trasmettitori - Trasmettitore differenziale - Ricevitori di coppia - CT - Zero elettrico di un trasmettitore.

Addizionatori:

Ad elementi passivi in parallelo - a trasformatore.

Potenziometri:

Lineari a filo avvolto ed a strato - Potere di risoluzione - Precisione - Perdita di linearità per effetto del carico - Compensazione.

Discriminatori di errori:

Induttivi a riluttanza costante (CT) - A riluttanza variabile (E. Trasformer).

Generatori tachimetrici:

Generalità - Generatore tachimetrico in c.a. ed in c.c. Principio di funzionamento.

Servomotori:

Generalità sui servomotori in c.c. ad eccitazione indipendente e sul servomotore asincrono bifase.

Risolutori:

Principio di funzionamento - Applicazioni: rotazioni di assi cartesiani - Trasformazioni di coordinate da polari cartesiane e viceversa.

Meccanica.

Meccanica applicata:

La resistenza dei materiali - Forze esterne - Carichi e reazioni vincolari - Forze interne - Tensioni normali e tangenziali - Deformazioni - Travi: travi incastrate ad un estremo - Travi appoggiate con carico concentrato e carico ripartito - Trazione e compressione - Flessione semplice - Taglio - Torsione - Sollecitazioni composte - Lubrificanti - Lubrificazione - Cuscinetti - Ruote di frizione - Ruote dentate - Rotismi.

Tecnologia meccanica:

Prove sui materiali - Scopo delle prove - Prova di trazione - Compressione - Flessione - Taglio - Torsione - Resistenza e durezza - Prove di resistenza a fatica - Prove sui pezzi finiti - Struttura dei metalli e loro fusione - Metalli puri e leghe - Solidificazione e raffreddamento dei metalli - Solidificazione delle leghe - Il ferro ed il rame e loro leghe - I trattamenti termici.

Radiotecnica.

Apparati:

Nozioni sulla modulazione d'ampiezza, di frequenza e di fase - Principali elementi costitutivi di un trasmettitore e di un ricevitore radioelettrico a modulazione di ampiezza e di frequenza - Sensibilità, fedeltà e selettività di un ricevitore.

Tecnica radar:

Principio di funzionamento del radar - Principali circuiti costituenti un apparato ad impulsi.

Antenne:

Principali tipi di antenne per radiocomunicazioni - Antenne omnidirezionali e direttive - Guadagno - Antenne a larga banda - Principali tipi di antenne radar.

Propagazione:

Cenni sulla propagazione delle onde elettromagnetiche.

Chimica:

Struttura della materia:

Atomi - Legami chimici - Molecole e stati di aggregazione - Formule ed equazioni chimiche - Principali reazioni - Velocità di reazione ed equilibri chimici - Principi di termochimica - Sistema di ossido - Riduzione.

Formule grezze e di struttura dei composti ortanici - Gruppi funzionali (Alcooli, Aldeidi, Chetoni, Acidi, Amine) - Reazione di esterificazione e nitrazione. Esterinitrici e nitro-derivati aromatici - Classificazione dei materiali polimerici.

Esplosivo (tritolo, T4, pentrite, nitroglicerina, nitrocellulosa, dinitrodiglicol) e loro miscele.

Componenti ossidati e componenti combustibili di sistema di lancio e di scoppio.

Nozioni di elettronica:

Tubi elettronici:

Caratteristiche statiche mutue - Parametri differenziali - Effetto Miller - Circuito equivalente - Diodi e trioti a gas. (thyratron).

Semiconduttori:

Cenni sui principi di funzionamento - Diodo a giunzione - Effetto Zener - Il transistore: costituzione - funzionamento - caratteristiche d'ingresso e di uscita - Parametri differenziali - Circuiti differenziali d'ingresso e di uscita - Sistemi di polarizzazione e stabilizzazione.

Amplificatori:

Principi generali di funzionamento - Amplificatori di tensione a resistenza e capacità - Amplificatori di potenza, suddivisione nelle varie classi di funzionamento - Distorsione nella amplificazione di bassa frequenza e tecniche per la sua eliminazione.

Oscillatori:

Principi di funzionamento - Stabilità di frequenza.

Alimentatori:

Raddrizzatori ad una e a due semionde - Filtri di livello Raddrizzatori stabilizzati.

Componenti e micro-onde:

Cenni di funzionamento su: Magnetron - Klystron - TWT Guide d'onda - Accoppiatori direzionali - Attenuatori.

Munizionamento e materiale di artiglieria.

Generalità sul lancio dei proietti col cannone:

Definizioni e nomenclatura - Aspetti fondamentali.

Munizionamento:

La deflagrazione e gli esplosivi propellenti - Le polveri in servizio - La detonazione - Gli esplosivi di scoppio e da innesco - Le cariche di lancio - I cannelli - I proietti in generale - Tipi di proietti - I detonatori - Nozioni generali sulle spolette a tempo, a percussione e di prossimità - Depositi munizioni di bordo: requisiti, norme, sistemi di allarme e sicurezza.

Materiale:

La bocca da fuoco - Profilo interno ed esterno - Cenno sulla costruzione delle b.d.f. - Diagramma di pressione - Cenni su usura e ramatura - Otturatore - Estrattore - Affusto e organi del collegamento elastico - Congegni di elevazione e brandeggio -

Trasmissione di fuoco e di sparo - Sistemi di rifornimento e caricamento - Generalità sulle armi automatiche - Armamento delle unità della flotta.

Nozioni di tiro:

Generalità sulla traiettoria del proietto - Cenni sull'effetto della resistenza dell'aria - Le tavole di tiro navali e c.a. - Calcolo della distanza balistica - Cenni sul calcolo degli angoli direttori del tiro - Punteria dei cannoni con piattaforma orizzontale e piattaforma oscillante - Nozioni generali sulla stabilizzazione - Le sistemazioni per il tiro.

Cenni sull'organizzazione del servizio artiglieria a bordo delle navi.

Armi ed apparecchiature A/S - Mine e nozioni di C.M.M.

Apparecchiature di localizzazione subacquea e di calcolo:

Caratteristiche fisiche del suono - Propagazione del suono in mare - Trasduttori elettroacustici: tipi e proprietà direttive - Nozioni sugli ecogognometri direttivi e panoramici - Nozioni sulle apparecchiature ausiliarie ecg. - Nozioni sul principio di funzionamento generale degli impianti idrofonici - Il problema del tiro A/S e del lancio dei siluri - Principio di funzionamento delle centrali per unità di superficie e sommergibili.

Armi e munizionamento A/S:

Nozioni sull'esplosione subacquea - Cariche esplosive e sistemi di innescamento - Effetto delle esplosioni subacquee sugli scafi - Generalità sulle armi A/S - Principio di funzionamento delle armi A/S a gittata variabile - Nozioni sul Lancia Bas singolo e trinato, sui lanciasiluri per unità di superficie e sommergibili.

Siluri:

Generalità sui siluri e sulla loro forma - Composizione del siluro - Sistemi di propulsione dei siluri: siluri termici ed elettrici - Forze statiche e dinamiche sul siluro - Stabilità dinamica del siluro - Organi di guida - Principio di funzionamento dei siluri autocercanti e filoguidati: sutoguida e filoguida - Apparecchiature per il lancio dei siluri - Nozioni sui principali siluri in servizio o di prossima entrata in servizio: MK. 14/23, MK. 37, MK. 44, MK. 46, A 184 - Cenni sul sistema ASROC.

Mine e C.M.M.:

Classificazione delle mine - Caratteristiche tecniche delle mine ormeggiate, alla deriva e da fondo - Tipi di congegni di fuoco - Generalità sul C.M.M. - Dragaggio meccanico - Dragaggio ad influenza - Nozioni sulla cacciamine - Smagnetizzazione delle navi - Nozioni sulla compensazione fissa e temporanea delle navi - Nozioni sulle stazioni di « Degaussing ».

Misure elettriche ed elettroniche.

Misure elettriche:

Strumenti per la misura delle correnti elettriche, delle tensioni e delle potenze (vari tipi e principi di funzionamento) - Principali metodi per la misura delle resistenze (Voltamperometrico, Wheatstone, a filo, doppio ponte di Thompson) - Misure di potenza in alternata per circuito monofase e trifase (Sistema Arom).

Misure elettroniche:

Principi di funzionamento e teoria d'impiego dei seguenti strumenti: Voltametro - misuratore di potenza con relativo bolometro - analizzatore di spettro - oscilloscopio - frequenziometro - misure di potenza sui trasmettitori e di sensibilità sui ricevitori.

(4) CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO

Elenco delle materie professionali oggetto d'esame:

elementi di contabilità generale dello Stato;
nozioni di diritto pubblico;
nozioni di diritto civile;
ordinamento e regolamenti M.M.;
nozioni di diritto amministrativo.

(a) *Elementi di contabilità generale dello Stato*

Nozioni generali sulla contabilità generale dello Stato - Cenni sui pubblici incanti, licitazioni, trattative private e sui servizi in economia - Anno ed esercizio finanziario - Bilanci di previsione e rendiconto generale - Spese dello Stato - Modalità di pagamento delle spese dello Stato.

(b) *Nozioni di diritto pubblico*

Lo Stato - La costituzione italiana - Il parlamento - Il Presidente della Repubblica - Il Governo - La Magistratura - La Corte costituzionale.

(c) *Nozioni di diritto civile*

Nozioni e distinzioni del diritto - Fonti del diritto oggettivo - Interpretazione ed applicazione della legge in generale - Persone fisiche e persone giuridiche - Cenni sul negozio giuridico e suoi contratti.

(d) *Ordinamento e regolamenti M.M.*

(Programma uguale a quello del Corpo di stato maggiore).

(e) *Nozioni di diritto amministrativo*

La funzione amministrativa - Gli organi attivi dell'amministrazione centrale - Gli organi consultivi dell'amministrazione centrale - Gli organi di controllo dell'amministrazione centrale - I beni dello Stato - Nozioni di giustizia amministrativa - I ricorsi.

(5) CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Elenco delle materie professionali oggetto d'esame:

nozioni di diritto civile;
nozioni di diritto amministrativo;
elementi di contabilità generale dello Stato;
nozioni di diritto marittimo;
ordinamento e regolamento M.M.

(a) *Nozioni di diritto civile*

Nozioni e distinzioni del diritto - Fonte di diritto oggettivo - Interpretazione ed applicazione della legge in generale - Cenni sul negozio giuridico - La rappresentanza - Persone fisiche e persone giuridiche - Stato di cittadinanza e stato di famiglia - Domicilio e residenza - Assenze e dichiarazione di morte presunta - Cenni sulle successioni - Le cose: beni pubblici e beni privati - Modi di acquisto delle proprietà e beni privati - Cenni sul possesso - Obbligazioni: fonti, prova, estinzione - Il contratto - La tutela dei diritti: pubblicità, prova, prescrizione e decadenza.

(b) *Nozioni di diritto amministrativo*

Amministrazione centrale - Amministrazione governativa locale - Amministrazione autarchica - Consiglio di Stato - Corte dei conti - Ordinamento ed attribuzioni dell'Avvocatura generale dello Stato - Cenni sulle espropriazioni per pubblica utilità - Attività ed organi di polizia generale.

(c) *Elementi di contabilità generale dello Stato*

Nozioni generali sulla contabilità generale dello Stato - Cenni sui pubblici incanti, sulle licitazioni e trattative private - Contratti e loro esecuzione - Anno finanziario - Bilancio di previsione e rendiconto generale - Spese dello Stato - Apertura di credito a favore dei funzionari delegati - Rendiconti - Modalità di pagamento delle spese dello Stato - Norme principali sulle leggi di registro e bollo.

(d) *Nozioni di diritto marittimo*

Concetti sulla suddivisione degli spazi marittimi e sulla loro utilizzazione - Concetti generali sull'ordinamento del personale marittimo: cenni sull'equipaggio, sul comandante e sul relativo arruolamento - Definizione dei beni del demanio marittimo e concetti sulle delimitazioni, sugli ampliamenti, sulle classifiche e sulle concessioni - Elementi sulla disciplina del lavoro portuale e sulla organizzazione dei lavoratori - Concetti sullo svolgimento dei servizi di pilotaggio e rimorchio - Elementi sul concetto di nave quale bene mobile registrato e concetti sulla costruzione, iscrizione, individuazione, nazionalità e navigabilità. Indicazioni sui documenti di bordo. L'Armatore - Cenni sulle inchieste per i sinistri marittimi.

(e) *Ordinamento e regolamenti M.M.*

(Programma uguale a quello del Corpo di stato maggiore).

(5935)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'stituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di botanica posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali dell'istituto di botanica dell'Università di Messina alle ore 9 del giorno 29 dicembre 1984.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(6354)

Ripetizione delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari.

La ripetizione delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 114, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgerà presso il dipartimento di elettrotecnica ed elettronica, via Re David 200 - Aula I, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 dicembre 1984, ore 11;

seconda prova: 5 dicembre 1984, ore 8,30.

(6344)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio di Capodimonte-Napoli (specializzazione programmazione elettronica).

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 41-42 del 14-21 ottobre 1982 parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1982, registro n. 34, foglio n. 213, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (specializzazione programmazione elettronica), indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1980, registro n. 47, foglio n. 207, ed è stato dichiarato il vincitore e gli idonei del concorso predetto.

(5966)

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte di concorsi a posti di ispettore tecnico periferico

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 1985 sarà pubblicato il diario concernente i locali, i giorni e l'ora di svolgimento delle prove scritte dei sottoelencati concorsi a ispettore tecnico periferico indetti con decreti ministeriali 6 luglio 1984 e pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 25 settembre 1984:

concorso, per titoli ed esami, a ventidue posti di ispettore tecnico periferico per il contingente relativo alla scuola materna;

concorsi, per titoli ed esami, a sessantuno posti complessivi di ispettore tecnico periferico per il contingente relativo alla scuola elementare compresi quelli riservati alle minoranze linguistiche;

concorsi, per titoli ed esami, a due posti complessivi di ispettore tecnico periferico per i settori di insegnamento della seconda lingua nelle scuole elementari e secondarie della provincia autonoma di Bolzano;

concorsi, per titoli ed esami, a sessantotto posti complessivi di ispettore tecnico periferico per il contingente relativo alla scuola secondaria di primo grado compreso quello riservato alle scuole in lingua slovena;

concorsi, per titoli ed esami, a settanta posti complessivi di ispettore tecnico periferico per il contingente relativo alla scuola secondaria di secondo grado compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici;

concorsi, per titoli ed esami, a quattro posti complessivi di ispettore tecnico periferico riservati alla scuola secondaria in lingua italiana ed alla scuola secondaria in lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano.

(6313)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del pubblico concorso a cinque posti nel profilo professionale di ispettore, ruolo I.A., fra laureati in ingegneria, programma D, per le esigenze del servizio movimento.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 18 del 30 settembre 1984, parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 luglio 1982, n. 2047, che approva la graduatoria del pubblico concorso a cinque posti nel profilo professionale di ispettore, ruolo I.A., fra laureati in ingegneria, programma D, indetto con decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 221, per le esigenze del servizio movimento.

(6120)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del pubblico concorso a cinque posti nel profilo professionale di ispettore, ruolo A.S., per le esigenze del servizio commerciale e del traffico.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 18 del 30 settembre 1984, parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 novembre 1982, n. 3260, che approva la graduatoria del pubblico concorso a cinque posti nel profilo professionale di ispettore, ruolo A.S., indetto con decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 222, per le esigenze del servizio commerciale e del traffico.

(6121)

Modificazione al decreto ministeriale 9 luglio 1976, n. 1402, relativo all'approvazione della graduatoria del pubblico concorso a dodici posti di tecnico di radiologia.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 18 del 30 settembre 1984, parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 settembre 1982, n. 2356, che modifica il decreto ministeriale 9 luglio 1976, n. 1402, relativo all'approvazione della graduatoria del pubblico concorso a dodici posti di tecnico di radiologia indetto con decreto ministeriale 12 maggio 1975, n. 778.

(6122)

Modificazione al decreto ministeriale 15 settembre 1977, n. 1902, relativo all'approvazione della graduatoria del pubblico concorso a settanta posti nel profilo professionale di segretario i.p.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 18 del 30 settembre 1984, parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 settembre 1981, n. 1896, che modifica il decreto ministeriale 15 settembre 1977, n. 1902, relativo all'approvazione della graduatoria del pubblico concorso a settanta posti nel profilo professionale di segretario i.p., indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1975, n. 1676.

(6123)

REGIONE LIGURIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria, coordinatore caposala, presso l'unità sanitaria locale n. 1.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria, coordinatore-caposala presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore regionale medicina di base sul territorio di Genova.

(6260)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (non obiettore) presso l'unità sanitaria locale n. 49

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (non obiettore) presso l'unità sanitaria locale n. 49.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Suzzara (Mantova).

(6316)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 324 del 24 novembre 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Diario delle prove scritte di concorsi vari. (Concorsi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 277 dell'8 ottobre 1984).

Azienda municipalizzata farmacie comunali in Camaiore: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista-direttore di farmacia.

R E G I O N I

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1984, n. **22.**

Modifica alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 43, concernente: « Disciplina per la sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi delle disposizioni sull'occupazione giovanile ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 20 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il penultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 43, è così sostituito:

« Ai giovani di cui al precedente comma è attribuito, fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico, normativo, assistenziale e previdenziale dei dipendenti dell'ente presso il quale prestano servizio ed è corrisposto il trattamento retributivo previsto per il personale di ruolo, in possesso di una anzianità corrispondente a quella maturata dai giovani stessi dalla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed appartenente al livello funzionale per l'accesso al quale i medesimi hanno superato l'esame di idoneità ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 6 giugno 1984

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 2 giugno 1984.

(5899)

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1984, n. **23.**

Bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1984.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 9 *giugno* 1984)

(*Omissis*).

(5900)

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1984, n. **24.**

Proroga dei termini, modifiche ed ulteriori finanziamenti alla legge regionale 17 novembre 1979, n. 87.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine per l'inizio dei lavori, fissato dall'art. 5, terzo comma, della legge regionale 17 novembre 1979, n. 87, è prorogato dalla legge regionale 3 marzo 1982, n. 11, è ulteriormente prorogato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Coloro che, pur avendo presentato nei termini la domanda prevista dall'art. 5, primo comma, della legge regionale 17 novembre 1979, n. 87, non hanno rispettato i termini per la presentazione della documentazione di cui al secondo comma dello stesso articolo, possono presentare detta documentazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I lavori di riparazione degli immobili ammessi ai benefici, ai sensi del comma precedente, devono avere inizio non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 7, secondo comma, della legge regionale 17 novembre 1979, n. 87.

Art. 3.

In deroga a quanto disposto dall'art. 3, secondo comma, della legge regionale 17 novembre 1979, n. 87, per le opere ammesse a beneficio ai sensi del precedente art. 2, sono concessi contributi nella misura del 40 per cento della spesa determinata con i modi di cui all'art. 3, primo comma, della legge regionale 17 novembre 1979, n. 87, e contenuta nei limiti massimi indicati dal medesimo art. 3, secondo comma.

Art. 4.

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi statali o regionali concessi per le stesse iniziative.

Art. 5.

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 della presente legge è prevista la spesa di lire 200 milioni che graverà sul cap. 08921 dello stato di previsione della spesa della regione Lazio per l'anno 1984.

All'onere di cui sopra si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento previsto al cap. 25822, elenco n. 4, lettera *m*), del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto la conseguente variazione al bilancio 1984.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 8 giugno 1984

PANIZZI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'*8 *giugno* 1984.

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1984, n. **25.**

Composizione del comitato per il servizio radiotelevisivo del Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comitato per il servizio radiotelevisivo del Lazio, ai fini di una maggiore funzionalità, è integrato da quattro membri supplenti, eletti dal consiglio regionale, con voto limitato a due, i quali sono ammessi a tutte le sedute del comitato stesso.

In caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, i componenti supplenti concorrono a formare il numero legale, con diritto di voto deliberativo.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 8 giugno 1984

PANIZZI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'*8 *giugno* 1984.

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1984, n. **26.**

Interventi di garanzia a favore delle aziende industriali, artigiane e commerciali danneggiate dallo straripamento del fiume Aniene del febbraio 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, ai sensi del proprio statuto, dispone con la presente legge gli interventi di garanzia a favore delle aziende industriali, commerciali ed artigiane danneggiate dallo straripamento del fiume Aniene del febbraio 1984.

Art. 2.

La FI.LA.S. S.p.a. - finanziaria laziale di sviluppo, è autorizzata a disporre del fondo speciale di cui alla legge regionale 5 febbraio 1979, n. 13, anche per la costituzione di un fondo rischi finalizzato alla prestazione di garanzie fidejussorie a fronte dei finanziamenti deliberati dal «medio-credito del Lazio» a favore delle aziende danneggiate dall'alluvione del febbraio 1984.

La FI.LA.S. S.p.a., a tal fine, stipulerà apposita convenzione con il medio-credito del Lazio» costituendo un fondo rischi per integrare le garanzie reali delle aziende che richiedano il finanziamento.

Art. 3.

Le aziende ubicate nell'area sinistrata e che intendono beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge, dovranno presentare apposita domanda, corredata da perizia giurata attestante la natura e la consistenza del danno, al «medio-credito del Lazio».

Art. 4.

All'onere derivante dagli interventi fidejussori di cui alla presente legge si farà fronte attraverso l'impiego della quota non utilizzata del fondo speciale di cui alla legge regionale 5 febbraio 1979, n. 13.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 giugno 1984

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 9 giugno 1984.

(5901)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1984, n. **48.**

Integrazione dell'art. 5 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 63: « Estensione ai sordomuti del beneficio di libera circolazione sulle autolinee regionali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 17 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 63, è così modificato:

«Hanno, altresì, diritto alla libera circolazione:

a) i ciechi con residuo visivo fino a 1/10 in entrambi gli occhi ottenuto con correzioni di lenti;

b) i grandi invalidi di guerra, di lavoro e di servizio;

c) gli invalidi civili al 100%;

d) i cavalieri di Vittorio Veneto che abbiano ottenuto il relativo riconoscimento ufficiale mediante il provvedimento formale rilasciato dall'autorità competente;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per causa di guerra ed assimilati, con una percentuale di invalidità non inferiore all'80%;

f) i sordomuti. »

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 agosto 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1984, n. **49.**

Contribuzione per il finanziamento del Consorzio obbligatorio fra gli istituti autonomi per le case popolari della regione Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 17 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a corrispondere al Consorzio regionale fra gli istituti autonomi per le case popolari un contributo di L. 300.000.000, a titolo di finanziamento straordinario, a valere per il ripiano delle passività di bilancio pregresse e per la gestione ordinaria dell'ente.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1984, in L. 300.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

(*Omissis*).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 agosto 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1984, n. **50.**

Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 1984, n. 19, recante istituzione del consiglio sanitario regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 17 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 2 febbraio 1984, n. 19, è così sostituito:

Per ogni componente effettivo di cui al punto «*p*» del presente articolo, il consiglio regionale designa con le stesse modalità un membro supplente, che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 2 febbraio 1984, n. 19, è così sostituito:

I componenti di cui ai punti «*b*», «*d*», «*e*», «*f*», «*g*», «*h*», «*i*», «*l*», «*m*», «*r*», «*t*», «*u*», vengono rispettivamente designati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia, dall'ordine dal collegio, dalla giunta regionale, dalla confederazione, dall'associazione o dal patronato di appartenenza.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 2 febbraio 1984, n. 19, è così sostituito:

Le sezioni sono permanenti e sono composte come appresso:

I sezione programmazione: venti membri;
II sezione affari generali: sedici membri;
III sezione medicina veterinaria: sedici membri.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 agosto 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1984, n. **51.**

Interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 62, concernente: « Provvidenze per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse comunale e provinciale negli esercizi 1982-85 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 17 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 62, deve intendersi nel senso che: « Nel caso che i comuni facciano ricorso per la realizzazione delle opere, alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze, si applicano le tariffe nazionali vigenti per le diverse categorie professionali ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 agosto 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1984, n. **52.**

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 30 maggio 1974, n. 19: « Finanziamento per l'edilizia scolastica minore ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 17 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione contribuisce alla realizzazione delle opere di adattamento e riadattamento di costruzioni e servizi complementari all'attività scolastica materna, elementare e media.

I contributi possono essere erogati esclusivamente ai comuni i quali:

a) siano proprietari delle costruzioni per le quali si richiedono le opere;

b) abbiano popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

c) abbiano popolazione superiore a 10.000 abitanti, qualora le erogazioni siano destinate a scuole di frazioni con popolazione non superiore a 3.500 abitanti.

Art. 2.

Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni interessati devono far pervenire alla giunta regionale - 1° dipartimento settore lavori pubblici - la domanda di contributo di cui all'articolo 1.

La deliberazione deve attestare:

che l'edificio, o la parte di esso cui le opere da finanziare si riferiscono è di proprietà dell'ente richiedente, ed ha esclusiva destinazione all'uso scolastico di cui all'art. 1;

l'anno di costruzione dell'edificio di cui si chiede il contributo;

le priorità d'intervento, qualora la richiesta sia fatta per più edifici;

l'autorizzazione al sindaco ad inoltrare la domanda.

Alla domanda di contributo deve essere allegata:

una copia della deliberazione adottata;

una copia della relazione tecnica dei lavori proposti con il preventivo di spesa.

Non saranno prese in considerazione le richieste prive delle indicazioni e degli allegati previsti nel presente articolo.

Art. 3.

Entro il mese di aprile di ogni anno la giunta regionale, su proposta del 1° dipartimento - lavori pubblici, adotta il piano di riparto dei contributi in base ai seguenti parametri e percentuali:

a) 80% del finanziamento in proporzione diretta alla vetustà degli immobili, e in base ai seguenti punteggi (1):

immobili costruiti prima del 1919: punti 10;
immobili costruiti nel periodo 1920-45: punti 8;
immobili costruiti nel periodo 1946-60: punti 5;
immobili costruiti nel periodo 1961-75: punti 3;
immobili costruiti dopo il 1975: punti 1;

b) 20 % del finanziamento in proporzione diretta alle richieste pervenute per adattamento e riadattamento dei servizi igienico-sanitari esistenti, nonché per la loro realizzazione ove carenti, e per l'ammodernamento degli impianti di riscaldamento (2).

Il contributo della Regione può essere anche parziale rispetto alla spesa indicata.

Art. 4.

La Regione provvede all'erogazione del contributo con le modalità previste dall'art. 3 della legge regionale n. 15 dell'11 febbraio 1982.

Art. 5.

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi, su proposta del settore dei lavori pubblici, per interventi urgenti ed eccezionali nei limiti del 10% della somma stanziata in bilancio.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, tenuto conto delle scadenze disposte dai precedenti articoli 2 e 3, si fa fronte, a decorrere dall'esercizio 1985, con lo stanziamento annualmente recato dalla legge regionale 30 maggio 1974, n. 19, ed iscritto per l'anno corrente al cap. 1662 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

Art. 7.

Tutte le norme contenute nella legge regionale n. 19/74 in contrasto con la presente legge regionale sono abrogate.

---

(1) 80 % finanziamento: totale punteggio di tutti gli edifici ammessi a contributo × punteggio singolo edificio ammesso a contributo.

(2) 20 % del finanziamento: totale richieste pervenute per migliorie impianti igienico-sanitari e di riscaldamento × somma richiesta per singolo edificio per migliorie impianti di riscaldamento ed igienico-sanitari.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 agosto 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1984, n. **53.**

Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nel territorio abruzzese.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 17 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, al preminente scopo di incentivazione e sviluppo del turismo, assume a proprio carico gli oneri di pedaggio sull'autostrada A/14 relativamente alla deviazione su di essa del traffico pesante degli autotreni, autoarticolati e autosnodati da Porto d'Ascoli a Vasto Sud e viceversa, per il periodo dal 25 giugno al 31 agosto 1984.

Agli oneri predetti concorrono i comuni e le amministrazioni provinciali interessati per territorio.

Con successivo provvedimento legislativo saranno stabilite condizioni e modalità di tale concorso.

Art. 2.

Al medesimo fine, la regione Abruzzo concede un contributo *una tantum* alla Società abruzzese gestione aeroporti - S.A.G.A. S.p.a., per le maggiori spese di esercizio relativamente alle attività connesse ai servizi a terra nell'aeroporto di Pescara, in conseguenza del movimento charteristico.

La giunta regionale liquida il contributo di cui sopra sulla base di apposita domanda da parte della S.A.G.A. S.p.a.

Art. 3.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata per l'anno 1984 e per le partite contabili ancora sospese dell'anno 1983, in complessive L. 890.000.000 e così suddivisa:

per l'art. 1 .	L.	850.000.000
per l'art. 2 .	»	40.000.000
Totale .	L.	890.000.000

Al relativo onere si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1984:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 agosto 1984

SPADACCINI

(5622)

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1984, n. **54.**

Concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa alla gestione commissariale governativa Ferrovia adriatico-sangritana, esercizio autolinee, con sede in Lanciano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 24 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione è autorizzata a prestare una fidejussione in favore della gestione commissariale governativa Ferrovia adriatico-sangritana, esercizio autolinee, con sede in Lanciano, per un'anticipazione di cassa dell'ammontare massimo di lire 600.000.000 da estinguere non oltre il 31 dicembre 1985.

La fidejussione ha carattere sussidiario, in relazione alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 1944 del codice civile.

Art. 2.

La concessione della garanzia è attuata con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa.

Art. 3.

Il pagamento della Regione, disposto nell'osservanza delle condizioni di cui al precedente art. 1, legittima la sostituzione della Regione stessa alla gestione commissariale governativa Ferrovia adriatico-sangritana, esercizio autolinee, in tutte le ragioni di diritto dei suoi crediti.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, inteso come entità del rischio e valutato, per l'anno 1984, in L. 15.000.000 conseguente alla garanzia concessa, si fa fronte mediante riduzione, di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2898 dello stato di previsione dela spesa del bilancio per l'esercizio 1984 e contemporanea istituzione ed iscrizione, nel medesimo stato di previsione, del cap. 2774, nel sett. 27, tit. II, sez. 9, cgt. 5, dest. progr. 1, nat. giur. 1, denominato « Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa alla gestione commissariale governativa Ferrovia adriatico-sangritana, esercizio autolinee, Lanciano », con lo stanziamento, per competenza e per cassa, di L. 15.000.000.

La partita n. 5 iscritta nell'elenco n. 4, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1984, è ridotta della corrispondente somma di L. 15.000.000.

Per gli esercizi successivi, l'onere viene conservato nelle situazioni contabili della Regione per tutto il periodo occorrente, salvo che si verifichi la necessità di un intervento sostitutivo della Regione medesima.

Il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione verrà imputato al cap. 376 dello stato di previsione dell'entrata dello schema di bilancio 1984.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 agosto 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1984, n. 55.

Proroga legge regionale n. 52 del 21 luglio 1983 avente per oggetto: « Concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa alla società per azioni S.A.G.A., con sede in Pescara ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 24 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale n. 52 del 21 luglio 1983 avente per oggetto: « Concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa alla società per azioni S.A.G.A., con sede in Pescara » è prorogata fino al 31 dicembre 1985, secondo le condizioni e le modalità previste dalla legge stessa.

Art. 2.

La concessione della garanzia è attuata con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa.

Art. 3.

Il pagamento della Regione, disposto nell'osservanza delle condizioni di cui all'art. 1 della legge regionale n. 52 del 21 luglio 1983, legittima la sostituzione della Regione stessa alla società per azioni S.A.G.A. - Società abruzzese gestione aeroporti, in tutte le ragioni di diritto dei suoi crediti.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, inteso come entità del rischio e valutato, per l'anno 1984, in lire 10.000.000 conseguente alla garanzia concessa, si fa fronte mediante riduzione, di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2898 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1984 e contemporanea istituzione ed iscrizione, nel medesimo stato di previsione del cap. 2773 nel sett. 27, tit. II, sez. IX, ctg. V, dest. prog. 1, nat. giur. 1, denominato « Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa alla S.p.a. S.A.G.A. di Pescara », con lo stanziamento, per competenza e per cassa, di L. 10.000.000.

La partita n. 5 iscritta nell'elenco n. 4, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1984, è ridotta della corrispondente somma di L. 10.000.000.

Per gli esercizi successivi, l'onere viene conservato nelle situazioni contabili della Regione per tutto il periodo occorrente, salvo che si verifichi la necessità di un intervento sostitutivo della Regione medesima.

Il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione verrà imputato al cap. 376 dello stato di previsione dell'entrata dello schema di bilancio 1984.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 agosto 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1984, n. 56.

Modifiche ed integrazioni all'art. 89 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, concernente: « Norme per la conservazione, tutela e trasformazione del territorio della regione Abruzzo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 24 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 89 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge a quella di approvazione del P.T. si applicano le disposizioni del presente articolo.

I P.R.G. adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, e le varianti di P.R.G. vigenti adottate prima della stessa data, sono soggetti ai procedimenti di formazione ed approvazione vigenti al momento della loro prima deliberazione, salvo quanto previsto nei commi successivi.

Ai piani regolatori e alle varianti di cui al comma precedente, possono essere apportate dal consiglio regionale o provinciale, secondo le rispettive competenze di cui all'art. 92 della presente legge, modifiche d'ufficio al momento della loro approvazione. Tali modifiche sono finalizzate a garantire l'adeguamento dei P.R.G. e delle varianti alle norme della presente legge attinenti alla tutela e trasformazione dell'ambiente di cui al capo 1° del presente titolo, il dimensionamento delle previsioni insediative, nonché ogni altra modifica ed integrazione della normativa tecnica di attuazione dei piani e delle varianti stesse rese necessarie da dette finalità.

Le modifiche d'ufficio anzidette, vengono recepite con delibera consiliare da pubblicarsi nel primo giorno festivo o di mercato e, successivamente, di tale delibera prendono atto entro trenta giorni dalla data di recepimento, la giunta regionale o il consiglio provinciale, competente, verificando la conformità alle modifiche stesse degli atti grafici e normativi rielaborati a cura del comune.

In caso di mancato recepimento o di recepimento non integrale, la delibera di consiglio comunale di cui al comma precedente conterrà controdeduzioni motivate nei riguardi delle modifiche d'ufficio introdotte dal consiglio regionale o provinciale.

In tal caso, tali organi trasmettono le controdeduzioni medesime agli organismi tecnico-consultivi competenti e, acquistone il parere, approvano definitivamente, entro centoventi giorni, il P.R.G. o le varianti.

Ai P.R.G. vigenti, non possono essere apportate varianti parziali se non per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, di insediamenti artigiani, industriali, commerciali ed agricoli e di programmi di edilizia economica e popolare.

Nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale, e per tali si intendono quelli dotati della perimetrazione ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ai quali sia stato restituito il piano o che lo abbiano adottato e non trasmesso, continuano ad applicarsi le limitazioni di cui all'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

I P.R.G. o le varianti adottate prima della data di entrata in vigore della presente legge mediante provvedimento commissariale *ad acta*, dovranno essere integrati dalla documentazione di cui al precedente art. 35.

I P.R.G. o le varianti adottate prima della data di entrata in vigore della presente legge mediante delibere consiliari assunte da un numero di consiglieri comunali inferiore alla metà

di quelli in carica, possono essere integrati, su richiesta dell'organo competente all'approvazione, della documentazione di cui al precedente art. 35, qualora le assenze dei consiglieri stessi siano motivate da incompatibilità con le previsioni di piano.

Le norme sull'immediata efficacia stabilite al precedente art. 15, si applicano anche ai P.R.G. o alle varianti di cui al presente articolo ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare con legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 agosto 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1984, n. 57.

Contributo straordinario all'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi d'Abruzzo (IRRSAE) per acquisizione sede.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 24 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire l'acquisizione di idonea sede da parte dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) d'Abruzzo, istituito ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, la Regione concede un contributo straordinario di L. 300.000.000.

Art. 2.

L'onere finanziario di L. 300.000.000 di cui al precedente art. 1 è così distinto, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81:

L. 100.000.000 per l'anno 1984;

L. 200.000.000 per l'anno 1985.

Per l'anno 1984 si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio:

(*Omissis*).

Per l'anno 1985, il relativo onere di L. 200.000.000 sarà iscritto nel corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 agosto 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1984, n. 58.

Riconoscimento in presidio pubblico dell'Istituto medico-psico-pedagogico denominato Piccola Opera Charitas di L'Aquila (decreto ministeriale 19 luglio 1973).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 24 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 2 e 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la riabilitazione e il recupero integrale degli stati di invalidità e di inabilità psichica e sensoriale, la regione Abruzzo riconosce quale presidio pubblico multizonale il complesso, esistente in L'Aquila, delle strutture organizzative dell'Istituto piccola opera Charitas, amministrato dalla omonima Fondazione di religione, riconosciuta come ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 20 ottobre 1963.

Il presidio eroga le prestazioni di cui al precedente comma nell'ambito del piano di organizzazione dei servizi di igiene mentale di cui alla legge regionale 27 agosto 1982, n. 71.

Art. 2.

La gestione del presidio è attribuita alla unità locale socio-sanitaria di L'Aquila, che ne assicura il collegamento funzionale con gli altri presidi e servizi della stessa unità locale socio-sanitaria e con quelli delle altre unità locali socio-sanitarie della regione Abruzzo, stabilendo, anche attraverso intese o convenzioni con le medesime unità, le modalità operative per la fruizione del servizio, nel rispetto delle norme di cui all'articolo 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 34 della legge regionale 15 febbraio 1980, n. 10, e successive modificazioni.

Art. 3.

La pianta organica provvisoria dell'unità locale socio-sanitaria di L'Aquila, approvata nei modi di legge, è aumentata, nelle diverse posizioni funzionali e nei profili professionali dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, di un numero dei posti pari a quello previsto nell'allegata tabella.

Fino all'applicazione da parte della Regione delle norme di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il personale, in servizio alla data del 31 dicembre 1983 a rapporto di impiego continuativo presso il complesso di cui al precedente art. 1, a sua richiesta, è utilizzato dalla unità locale socio-sanitaria, ai sensi del sesto comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per i servizi del presidio pubblico multizonale istituito con la presente legge.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'unità locale socio-sanitaria di L'Aquila indice un apposito corso di aggiornamento per il personale di cui al presente articolo.

Art. 4.

La presente legge non comporta oneri aggiuntivi oltre a quelli sostenuti dal presidio di cui al precedente art. 1, già finanziati con la quota del Fondo sanitario nazionale. Eventuali esposizioni debitorie pregresse rispetto alla entrata in vigore della presente legge, restano a carico della Piccola Opera Charitas.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 agosto 1984

SPADACCINI

TABELLA

Qualifica	Livello	Unità lavorativa
Ausiliario socio-sanitario	2°	8
Operatore professionale di 1ª categoria del personale con funzioni di riabilitazione: terapista della riabilitazione	6°	2
Assistente sociale .	6°	4
Aiuto psico-pedagogista (operatore professionale di 2ª categoria del personale con funzioni di riabilitazione) .	4°	9
Psico-pedagogista (operatore professionale di 1ª categoria del personale con funzioni di riabilitazione)	6°	31
Psicologo .	9°	2
Collaboratore amministrativo .	7°	1
Assistente amministrativo .	5°	1

LEGGE REGIONALE 3 *settembre* 1984, *n.* **59.**

Norme per l'attribuzione dei beni della soppressa Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI) in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 24 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I beni immobili, insieme al relativo patrimonio mobiliare, della soppressa Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI), trasferiti alla Regione ai sensi del primo comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641, sono attribuiti in uso gratuito ai comuni nel cui territorio sono situati, con vincolo di destinazione all'assistenza in favore degli anziani.

I beni attribuiti a norma della presente legge conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale, anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Per le spese di funzionamento delle strutture residenziali, attribuite in uso ai comuni a norma del precedente art. 1, sono assegnate ai comuni medesimi le somme derivanti dalla ripartizione dei fondi, di cui alla legge regionale 27 agosto 1982, numero 69.

Art. 3.

Le strutture residenziali previste dalla presente legge sono preordinate allo svolgimento di servizi socio-assistenziali per anziani, di cui alla legge regionale 16 settembre 1982, n. 75 e possono essere, altresì, utilizzate per la gestione di un centro diurno, destinato, oltre all'assolvimento dei compiti prescritti dall'art. 7 della richiamata legge regionale n. 75 del 1982, anche all'attuazione di interventi per la riabilitazione di anziani portatori di handicaps ed alla realizzazione di attività parascolastiche e di un centro di lettura per gli anziani.

Tutti i servizi indicati nel precedente comma sono raggruppati, per la loro gestione, in un apposito centro sociale.

Art. 4.

I comuni destinatari delle strutture residenziali, ad essi attribuite a norma del precedente art. 1, possono promuovere, per i fini di organizzazione del centro sociale indicato nel precedente art. 3, l'aggregazione di altri enti interessati.

In tal caso, ciascun centro sociale è amministrato da un comitato, del quale fanno parte tre rappresentanti del comune promotore, eletti con voto limitato ad uno, un rappresentante di ciascun ente aggregato ed un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei pensionati a livello nazionale.

Il comitato, che dura in carica fino al rinnovo dei consigli comunali conseguente alle elezioni amministrative ordinarie, elegge nel suo seno il presidente.

Art. 5.

Il comitato, entro sei mesi dalla sua costituzione, provvede ad emanare lo statuto per il funzionamento del centro sociale ed il relativo regolamento organico, atti da approvarsi dalla giunta regionale.

Art. 6.

Il finanziamento del centro sociale, di cui al precedente art. 4, è assicurato dalle assegnazioni di cui al precedente art. 2 e dai contributi annuali degli enti associati.

Art. 7.

Nei limiti di cui all'art. 12 della legge regionale 16 settembre 1982, n. 75, gli anziani ed inabili ammessi a fruire dei servizi assistenziali erogati dal centro sociale, sono tenuti a concorrere alle spese per tali servizi.

La misura del contributo annuo, riscuotibile mensilmente, è fissata dal comitato, secondo i criteri determinati dal consiglio regionale, a norma dell'art. 12 della citata legge regionale.

Art. 8.

L'entità dei servizi erogati e la relativa distribuzione dei fondi sono disposte annualmente dal comitato, sulla base dei programmi concordati tra gli enti associati, nel rispetto dei piani nazionali e regionali.

In nessun caso potranno disporsi previsioni di spesa in eccedenza alle entrate previste.

Art. 9.

Per le spese funzionali all'avvio della struttura ubicata nel comune de L'Aquila, valutate per l'anno 1984, in ragione di L. 1.034.000.000, si provvede con i fondi all'uopo conservati a residuo sul cap. 726 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 settembre 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1984, n. 60.

Intervento regionale a favore degli artigiani soci delle cooperative artigiane di garanzia residenti nelle zone terremotate del 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del 24 settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I massimali previsti dal primo comma dell'art. 21 della legge regionale 21 luglio 1983, n. 45, sono raddoppiati per i soci delle cooperative artigiane di garanzia residenti nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma del 1984 e danneggiati dall'evento calamitoso.

La deroga ha la durata di diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Nel corso di tale deroga, il termine per la restituzione dei mutui concessi è quello previsto dall'art. 29, secondo comma, della legge regionale 21 luglio 1983, n. 45.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 settembre 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1984, n. 61.

Modifica ed integrazione delle leggi regionali n. 52 del 23 agosto 1977 e n. 8 del 15 gennaio 1982: « Potenziamento e funzionalità delegazione regionale Corpo nazionale soccorso alpino ed annessa sezione per il soccorso speleologico ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del 24 settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di valorizzare, conservare e far conoscere il patrimonio alpinistico abruzzese, la Regione interviene a favore della delegazione regionale delle sezioni abruzzesi del Club alpino italiano, allo scopo di consentire il rafforzamento delle sue attività, in aggiunta a quanto già previsto dalle leggi regionali 23 agosto 1977, n. 52 e 15 gennaio 1982, n. 8.

A tal fine è stanziata nel bilancio preventivo la somma di L. 20.000.000, per l'anno 1984.

Pertanto, lo stanziamento previsto dalla legge regionale 15 gennaio 1983, n. 8, viene aumentato da L. 60.000.000 a lire 80.000.000.

Art. 2.

Il contributo è deliberato dalla giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare permanente competente ed è corrisposto alla delegazione regionale delle sezioni abruzzesi del Club alpino italiano, previa produzione alla giunta regionale dei bilanci preventivo e consuntivo e di apposita relazione, nella quale sono indicate le iniziative programmate.

Tali iniziative riguardano:

a) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei rifugi di proprietà o gestiti dal Club alpino italiano e la realizzazione di bivacchi a servizio di itinerari alpinistici o sci alpinistici;

b) l'individuazione, attrezzature e manutenzione di sentieri escursionistici e vie alpinistiche nelle montagne abruzzesi;

c) la redazione di carte tematiche delle zone alpinistiche abruzzesi.

Gli atti di cui sopra debbono essere rimessi alla giunta regionale entro il termine previsto dall'art. 2 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8.

Art. 3.

Al maggior onere derivante dall'applicazione del precedente art. 1 della presente legge, valutato, per l'anno 1984, in lire 20.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

(*Omissis*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 settembre 1984

SPADACCINI

(5623)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1984, n. 33.

Norme per la classificazione, la manutenzione e la sistemazione di strade provinciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del 3 novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge detta norme per la classificazione, la manutenzione e la sistemazione di strade provinciali in attesa di una organica disciplina di tutta la viabilità della regione Basilicata.

Art. 2.

Sono provinciali le strade che:

1) collegano al capoluogo di provincia i capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra di loro;

2) collegano alle rete delle strade statali e provinciali i capoluoghi di comuni;

3) costituiscono diretti ed importanti collegamenti fra strade provinciali;

4) sono riconosciute necessarie per lo sviluppo o la valorizzazione di importanti attività economiche industriali turistiche o agricole.

Art. 3.

Alla classificazione di strade o di tronchi di esse tra le provinciali si provvede, su proposta della provincia interessata (e sentiti i comuni), con deliberazione della giunta regionale previo parere del comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 34 della legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10, e successive modifiche.

Art. 4.

I tratti di strade provinciali dismessi a seguito di varianti o rettifiche che non alterano i caposaldi del tracciato della strada perdono *ope legis* la qualità di provinciali e, qualora siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente assunti dai comuni.

Art. 5.

Alla declassificazione delle strade o di tronchi di esse, che non rientri nell'ipotesi prevista dal precedente art. 4, si provvede con la procedura stabilita per la classificazione.

Art. 6.

I provvedimenti di classificazione o declassificazione hanno efficacia sessanta giorni dopo la loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Ogni onere relativo alla strada classificata o declassificata è posto a carico dell'ente che deve prenderla in consegna a far tempo dalla data di efficacia del provvedimento.

Art. 7.

Sono ammissibili a contributo regionale, i lavori che riguardano la manutenzione e la sistemazione delle strade provinciali.

La sistemazione comprende anche i lavori necessari per il miglioramento strutturale e funzionale delle strade ivi comprese varianti al tracciato, rettifiche plano-altimetriche, allargamento della sede stradale, adeguamento delle strutture principali ed accessorie alle norme della circolazione stabilite da leggi statali.

Art. 8.

Per gli anni 1984-85 la Regione corrisponderà alle province per gli interventi di cui alla presente legge un contributo complessivo di lire 10 miliardi, di cui lire 6 miliardi per la provincia di Potenza e lire 4 miliardi per la provincia di Matera.

Art. 9.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1986 le leggi di bilancio potranno disporre in ordine agli stanziamenti occorrenti per le finalità della presente legge.

Art. 10.

Ai fini dell'assegnazione del contributo previsto dal precedente articolo ciascuna amministrazione provinciale entro il mese di ottobre dell'anno precedente formulerà una domanda di contributo specificando i lavori ritenuti urgenti in ordine di priorità.

Entro il successivo mese di febbraio la giunta regionale procederà all'approvazione del piano annuale di finanziamento sentita la competente commissione consiliare.

Art. 11.

L'approvazione dei progetti, l'esecuzione delle opere e la corresponsione dei contributi di cui alla presente legge avviene a norma delle vigenti leggi regionali in materia di lavori pubblici.

Art. 12.

Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 21 maggio 1984, n. 13, la giunta regionale, per le finalità della presente legge, è autorizzata a contrarre un mutuo di L. 10.000.000.000 di cui lire 5 miliardi per l'anno 1984 e lire 5 miliardi per l'anno 1985 con uno degli istituti di credito all'uopo abilitati.

La durata del mutuo è stabilita in venti anni ed il relativo tasso effettivo annuo non dovrà superare una misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti.

Nessuna variazione al tasso sarà ammessa durante l'intero periodo di ammortamento del mutuo.

Art. 13.

L'importo delle annualità di ammortamento del mutuo di cui al precedente articolo rientra nei limiti indicati dal sesto comma dell'art. 51 della legge regionale 11 aprile 1978, n. 18.

Art. 14.

L'onere derivante dall'ammortamento del mutuo di cui alla presente legge valutato in L. 950.000.000 per l'anno 1985 e in lire 1.900.000.000 all'anno per il restante periodo di ammortamento del mutuo, farà carico ad apposito capitolo del bilancio regionale.

Alla *copertura finanziaria, provvederanno* il bilancio pluriennale 1984-1986, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1984, ed i bilanci pluriennali successivi al 1986 fino ad esaurimento del periodo di ammortamento.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio 1984.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 30 ottobre 1984

AZZARA'

(6067)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227